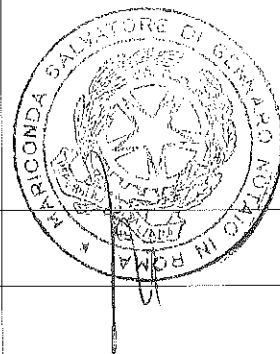


Repertorio n. 15925

Raccolta n. 10717



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

DI

"ASTALDI Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette

del mese di novembre

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

27 novembre 2019

alle ore 15,05

Registrato a Albano Laziale

A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".

il 28/11/2019

Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,

N. 18196

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Serie 1/T

Velletri e Civitavecchia,

Euro 200,00

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dei portatori

delle obbligazioni emesse e non estinte rappresentative del

prestito obbligazionario denominato "Euro 75,000,000.00 Su-

per-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February

2022", codice ISIN IT0005359267, soggetto ad imposta sostitui-

tiva sui prestiti obbligazionari, ai sensi del combinato di-

sposto degli articoli 15 e ss. e 20-bis del D.P.R. n. 601 del

29 settembre 1973 (giusta opzione esercitata nella relativa

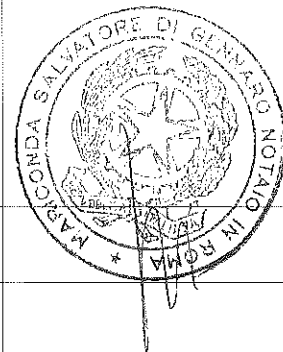
delibera di emissione), emesso, in data 12 febbraio 2019, con

delibera del Consiglio di Amministrazione, risultante da ver-

bale a mio rogito in data 14 gennaio 2019, rep. n. 14751/9980, registrato ad Albano Laziale il 24 gennaio 2019 al n. 546, ai sensi dell'art. 2410 e seguenti del Codice Civile (il "**Prestito Obbligazionario**") da "ASTALDI Società per Azioni", in breve "ASTALDI S.p.A." in concordato preventivo ("**Astaldi**" o la "**Società**" o l' "**Emittente**"), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale Euro 532.556.798, sottoscritto e versato per Euro 196.849.800, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582, partita IVA 00880281001, numero R.E.A. RM - 152353, indetta per oggi nel luogo di cui sopra ed alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "*Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022*", codice ISIN IT0005359267, soggetto ad imposta sostitutiva sui prestiti obbligazionari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e ss. e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (giusta opzione esercitata nella relativa delibera di emissione), incluso, *inter alia*, l'incremento dell'ammontare nominale massimo del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di Euro 190.000.000,00 (centonovantamiloni virgola zero zero) così da consentire all'Emittente di emettere, in una o più *tranche*, ulteriori titoli di cui al Prestito Obbligazio-



nario fino ad un massimo di Euro 115.000.000,00 (centoquindici milioni virgola zero zero), la conferma ed estensione delle garanzie esistenti e la concessione di nuove garanzie a favore degli obbligazionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Ratifica del consenso concesso in data 3 ottobre 2019 mediante *Letter of Request for Consent and Waiver* sottoscritta dalla Società e conseguente lettera di accettazione sottoscritta in pari data da Wilmington Trust SP Services (London) Limited, nella sua qualità di rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile, e Beyond S.r.l., nella sua qualità di obbligazionista unico del Prestito Obbligazionario.

3) Ratifica della nomina del rappresentante per le garanzie ai sensi dell'art. 2414-bis, comma 3, del Codice Civile e del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile.

E' presente il Signor:

- Dott. Paolo ASTALDI, nato a Roma il 28 luglio 1960, cittadino italiano e quivi domiciliato per la carica, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparante il quale, con il consenso unanime dell'obbligazionista, assume la presidenza della riunione e

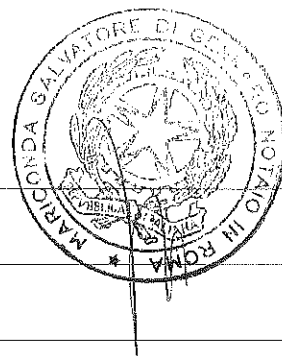
CONSTATATO:

- che è presente, l'unico obbligazionista titolare di tutte

le n. 750 (settecentocinquanta) obbligazioni (le "Obbligazioni" o i "Titoli") con valore nominale di Euro 100.000 (centomila) cadauna, rappresentanti il 100% del Prestito Obbligazionario, come risulta dalla dichiarazione emessa dall'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), acquisita agli atti sociali, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e precisamente, Beyond S.r.l., con socio unico, (soggetto interamente controllato da Salini Impregilo S.p.A.) con sede in Milano Via dei Missaglia n. 97, capitale sociale Euro 10.000, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 10962900964, sottoscrittore e detentore di un numero di Obbligazioni rappresentanti il 100% del Prestito Obbligazionario per un valore di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero), in persona dell'Amministratore Delegato Agostino DE SANTIS, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna (l'"Obbligazionista Unico" o "Beyond").

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono collegati in audio conferenza i Consiglieri Michele Valensise, Ernesto Monti, Nicoletta Mincato, Chiara Mancini;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Anna Rosa ADIUTORI e Lelio FORNABAIO, collegati in au-



dio-conferenza, mentre è assente giustificato il Presidente
Giovanni FIORI:

- che è presente "WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED", società privata a responsabilità limitata di diritto inglese costituita il 12 ottobre 1990 ed esistente, secondo la legge inglese, con sede presso Third Floor, 1 King's Arms Yard, EC2R 7AF, Londra (Regno Unito), iscritta presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al numero 2548079, codice fiscale italiano 97827930153, nominato quale rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi degli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile per tre esercizi consecutivi, la cui nomina è stata depositata nei miei atti, con verbale in data 8 marzo 2019 rep. n. 14952/10107, registrato ad Albano Laziale in data 13 marzo 2019 al n. 3843, depositato al Registro delle Imprese di Roma in data 10 marzo 2019 ed iscritto nel medesimo registro in data 25 marzo 2019. Detta nomina è stata ratificata dall'assemblea degli obbligazionisti tenutasi in data 30 luglio 2019 e verbalizzata con atto a mio rogito in data 30 luglio 2019 rep. n. 15468/10436 e registrato ad Albano Laziale in data 1° agosto 2019 al n. 12909 ed iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 20 agosto 2019 (il "Rappresentante Comune"), rappresentato dal signor Luca MANZONI;

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi gli intervenuti suf-

ficientemente informati;

- che sono altresì presenti, su invito, dirigenti della Società e consulenti esterni.

Il Presidente dà, altresì, atto che:

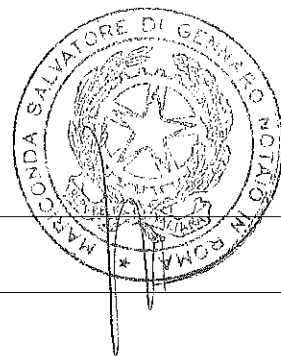
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- le Obbligazioni sono ammesse alla negoziazione sul "Vienna MTF" (già "Third Market"), un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna;

- l'Obbligazionista Unico presente ha esibito le dichiarazioni emesse dall'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF che attestano la titolarità delle relative Obbligazioni;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea degli obbligazionisti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- l'odierna assemblea si tiene in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 19.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (come di seguito definito) e, pertanto, non sono necessarie la previa convocazione con le formalità previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del regolamento adottato con delibera Consob



n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), né la predisposizione e pubblicazione della relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del TUF e all'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;

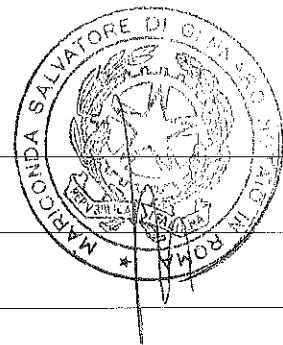
- tutti gli amministratori e i sindaci della società sono stati tempestivamente informati della presente riunione totalitaria dell'assemblea degli obbligazionisti e del contenuto delle modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario (come di seguito definito) che saranno oggetto di deliberazione nella odierna adunanza, al fine di poter esercitare la facoltà prevista dall'articolo 2415, comma 5, del Codice Civile;

- le Proposte di Modifica al Prestito Obbligazionario (come di seguito definite) oggetto della presente riunione assembleare sono state già approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 21 novembre 2019, come risulta da verbale a mio rogito in pari data rep.n. 15892/10693, registrato ad Albano Laziale in data 22 novembre 2019 al n. 17890 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data odierna (la "Delibera del CdA");

- tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative è stata messa a disposizione degli aventi diritto;

- ai membri degli organi istituzionali assenti verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni che la presente

	assemblea dovesse adottare;	
	- il capitale sociale della Società, pari a Euro 532.556.798,	
	sottoscritto e versato per Euro 196.849.800, è attualmente	
	costituito da numero 98.424.900 azioni ordinarie senza valore	
	nominale, e, in base alle risultanze del libro dei soci e te-	
	nuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'artico-	
	lo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, ri-	
	sultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni	
	in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e	
	versato i seguenti azionisti:	
	(i) FMR LLC (indirettamente per il tramite di FMR Co, Inc.),	
	con numero 3.931.000 azioni, pari al 3,994% del capitale so-	
	ciale e al 2,616% dei diritti di voto esercitabili;	
	(ii) FIN.AST SRL, con numero 51.933.462 azioni, pari al	
	52,764%% del capitale sociale e al 69,055% dei diritti di vo-	
	to esercitabili;	
	- l'Emittente non possiede ad oggi, direttamente o indiretta-	
	mente, Obbligazioni proprie.	
	Ciò constatato, il Presidente chiede se tutti siano informati	
	sulle materie da trattare e se alcuno abbia a muovere obie-	
	zioni.	
	Dichiarandosi tutti informati e nessuno muovendo obiezioni,	
	accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente e re-	
	golarmente costituita, essendosi la medesima riunita in forma	



totalitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt.

2415, terzo comma, e 2366, quarto comma, del Codice Civile,

idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del

giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler fare presente

l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge; rileva che nessuno ha alcunché

da dichiarare.

Il Presidente ricorda:

- che gli obbligazionisti hanno diritto di porre domande du-

rante l'assemblea e che il verbale della presente assemblea

degli obbligazionisti conterrà la sintesi degli interventi

con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte

fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- che le votazioni sulle materie poste all'ordine del giorno

verranno effettuate a mezzo alzata di mano;

- che i soggetti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il

loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno, rammentando preliminarmente che, pre-

via autorizzazione del Tribunale di Roma con provvedimenti

dell'8 gennaio 2019 e del 16 gennaio 2019, in data 14 gennaio

2019 il Consiglio di Amministrazione della Società (con ver-

bale a mio rogito repe n. 14751/9980, registrato ad Albano

Laziale in data 15 gennaio 2019 al n. 546) aveva deliberato

l'emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile, e in linea con quanto illustrato nella Proposta Concordataria (come di seguito definita) depositata dalla Società, di un prestito obbligazionario garantito, non convertibile e non subordinato, prededucibile ex art. 111 della Legge Fallimentare, per un importo complessivo massimo di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero) suddiviso in n. 750 titoli obbligazionari al portatore in forma dematerializzata del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) cadauno, denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", codice ISIN IT0005359267, ammesso alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF" (già "Third Market"), organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, regolato dai termini e dalle condizioni indicate nel documento denominato "Terms and Conditions of the Notes" (il "Regolamento del Prestito Obbligazionario") allegato quale Annex A al *Paying and Calculation Agency Agreement* sottoscritto in data 12 febbraio 2019 e modificato in data 6 agosto 2019 (il "Paying and Calculation Agency Agreement") tra la Società e la banca che opera in qualità di *Paying and Calculation Agent* (agente per il calcolo e per i pagamenti in relazione al Prestito Obbligazionario), ossia The Bank Of New York Mellon SA/NV - Milan Branch (il "Paying and Calculation Agent").



Pertanto, in data 12 febbraio 2019 (la "Prima Data di Emissione"), la Società aveva emesso detto Prestito Obbligazionario (tale emissione, la "Prima Emissione"), soggetto ad imposta sostitutiva sui prestiti obbligazionari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e ss. e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (giusta opzione esercitata nella relativa delibera di emissione), e, in pari data, DB Europe Loan Investments DAC, FCO Europe MA Centre Street DAC, FCO Europe MA IV DAC, FCO Europe MA MI DAC e FCOF Europe Funding DAC, tutti soggetti individuati da Fortress Credit Corporation (i "Sottoscrittori Iniziali"), lo avevano interamente sottoscritto. Successivamente, i Sottoscrittori Iniziali avevano trasferito, in data 29 aprile 2019, una porzione, di ammontare pari ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), del Prestito Obbligazionario da essi detenuto a KSAC Europe Investments S.à r.l. ("King Street"), soggetto controllato da King Street Capital Management, L.P..

In data 3 ottobre 2019, i Sottoscrittori Iniziali e King Street hanno trasferito l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario da essi detenuto a favore di Beyond S.r.l. (soggetto interamente controllato da Salini Impregilo S.p.A.). Ad oggi, il Prestito Obbligazionario risulta quindi interamente detenuto dall'Obbligazionista Unico, Beyond S.r.l. (soggetto interamente controllato da Salini Impregilo S.p.A.), e suddiviso in n. 750 Titoli obbligazionari al por-

	tatore in forma dematerializzata del valore nominale unitario	
	minimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), tut-	
	ti detenuti dall'Obbligazionista Unico.	
	Prima di procedere a discutere le proposte modifiche al Rego-	
	lamento del Prestito Obbligazionario, il Presidente ricorda	
	agli intervenuti che negli scorsi mesi si era già reso neces-	
	sario negoziare e concordare con gli obbligazionisti <i>pro tem-</i>	
	<i>pore</i> talune modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazio-	
	nario, volte essenzialmente a consentire la liberazione di u-	
	na parte dell'importo di sottoscrizione del Prestito Obbliga-	
	zionario che, alla Prima Data di Emissione, era stato accre-	
	ditato su un conto corrente costituito in pegno a favore de-	
	gli obbligazionisti e indisponibile per la Società. Tale li-	
	berazione era stata autorizzata dagli obbligazionisti a fron-	
	te della concessione a favore degli stessi, rappresentati da	
	Wilmington Trust SP Services (London) Limited nella sua qua-	
	lità di rappresentante per le garanzie ai sensi dell'articolo	
	2414-bis, comma 3, del Codice Civile (il " Security Agent "),	
	di un'ipoteca di primo grado sostanziale su due immobili del-	
	la Società siti in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n.65 ed in	
	Via Agrigento nn. 3/5) (l' " Ipoteca "), concessa in sostituzio-	
	ne delle garanzie originariamente promesse dalla Società per	
	ottenere la liberazione, nonché della previsione di taluni	
	obblighi ulteriori in capo alla Società. Tali modifiche erano	
	state apportate previo ottenimento di apposita autorizzazione	



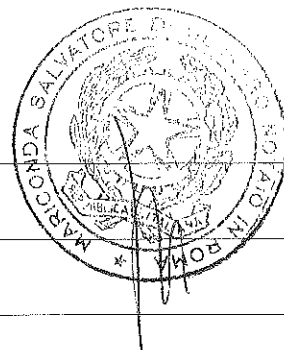
del Tribunale di Roma pervenuta in data 19 luglio 2019, a seguito di istanza depositata dalla Società in data 27 giugno 2019. A tal fine, in data 30 luglio 2019, le conseguenti modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario erano state approvate all'unanimità dall'assemblea degli obbligazionisti, tenutasi in forma totalitaria, mediante deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, numero 2), del Codice Civile, come risultante da verbale a mio rogito in data 30 luglio 2019, rep. n. 15468/10436 e registrato ad Albano Laziale in data 1° agosto 2019 al n. 12909 ed iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 20 agosto 2019.

Il Presidente espone, dunque, le ragioni che rendono necessario ad oggi modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Come noto, in parallelo all'emissione della Prima Emissione del Prestito Obbligazionario, al fine di poter disporre di nuove risorse volte a finanziare il fabbisogno necessario alla gestione in continuità delle commesse e di sfruttare possibili sinergie con operatori del medesimo settore, sin dall'avvio della procedura di pre-concordato, Astaldi, nell'ambito delle attività prodromiche alla presentazione del Piano Concordatario e della Proposta Concordataria (come di seguito definiti), aveva avviato un processo per l'individuazione di potenziali investitori industriali. Tale percorso a-

veva portato Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo") a formulare, in data 13 febbraio 2019, un'offerta vincolante (successivamente integrata in data 28 marzo 2019, 20 maggio 2019, 18 giugno 2019, 15 luglio 2019 e 2 agosto 2019) e sottoscrivere con la Società, in data 2 agosto 2019, una c.d. *commitment letter* (congiuntamente, in seguito, i "Documenti dell'Offerta Salini Impregilo") ove era delineata, *inter alia*, la proposta del proprio intervento nel capitale sociale di Astaldi e nell'ambito del relativo processo di ristrutturazione, inclusa la messa a disposizione di parte delle nuove risorse finanziarie necessarie a consentire la prosecuzione delle attività.

A tal riguardo, i Documenti dell'Offerta Salini Impregilo prevedevano, *inter alia*, (i) l'impegno di Salini Impregilo a presentare ai detentori del Prestito Obbligazionario *pro tempore* (ossia, i Sottoscrittori Iniziali e King Street) un'offerta irrevocabile per l'acquisto da parte di Salini Impregilo (o di società di nuova costituzione interamente partecipata da Salini Impregilo) del 100% del Prestito Obbligazionario in circolazione (offerta poi presentata in data 4 agosto 2019 e seguita dall'acquisto effettivamente avvenuto in data 3 ottobre 2019); (ii) l'impegno di Salini Impregilo a negoziare in buona fede con Astaldi le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario (incluso, *inter alia*, l'incremento dell'ammontare nominale massimo del Prestito Obbligazionario)

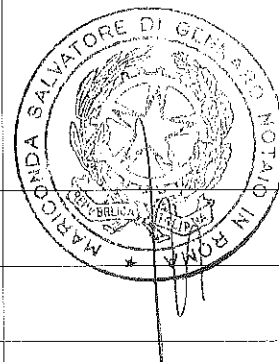


necessarie o opportune per allineare le condizioni del Prestito Obbligazionario alle previsioni del Piano Concordatario di Astaldi (come di seguito definito) e alle previsioni di cui alla linea di credito per cassa concessa a Beyond da un pool di banche per il sostegno finanziario ad Astaldi, nonché le modifiche necessarie per l'esclusione di talune garanzie originariamente previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario che, a causa di impedimenti di varia natura, non erano state perfezionate a favore dei portatori dei Titoli e che avevano portato alla costituzione dell'Ipoteca; e (iii) l'impegno di Salini Impregilo (o di società di nuova costituzione interamente partecipata da Salini Impregilo) a sottoscrivere una porzione della Seconda Emissione (come di seguito definita), a condizione che, *inter alia*, Illimity Bank S.p.A. ("Illimity") sottoscriva a sua volta una porzione della Seconda Emissione (come da apposita c.d. *commitment letter* sottoscritta da Illimity datata 15 luglio 2019 e successivamente integrata in data 2 agosto 2019).

Il presidente rammenta che parallelamente a tali eventi, in data 19 giugno 2019, 16 luglio 2019, 19-20 luglio 2019 e, da ultimo, 2 agosto 2019, Astaldi ha depositato presso il Tribunale di Roma un'integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (la "Proposta di Concordato" o "Proposta Concordataria"), il relativo piano concordatario (il "Piano Concordatario" o "Piano") e la relativa

attestazione rilasciata dal Prof. Corrado Gatti. In particolare, nella Proposta di Concordato e nel Piano Concordatario, Astaldi ha dato atto degli elementi essenziali della struttura delle principali operazioni finanziarie necessarie per supportare la propria attività e l'esecuzione del Piano Concordatario ed ha chiesto, *inter alia*, di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 182-*quinquies* L.F., a contrarre un finanziamento di Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero) anche mediante l'emissione di un prestito obbligazionario, a condizioni coerenti - anche sotto il profilo delle garanzie - con quelle previste dal Piano Concordatario del 19 giugno 2019, così come successivamente integrato, ed ad un tasso di interesse annuo comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla legge, per supportare le proprie esigenze finanziarie sino all'omologa del Piano secondo quanto meglio descritto nel Piano e nella Proposta Concordataria.

Il Presidente prosegue ricordando che, come noto, in data 5 agosto 2019, il Tribunale di Roma (i) con decreto ai sensi dell'art. 182-*quinquies* L.F., ha autorizzato la Società a contrarre nuova finanza in prededuzione, funzionale a supportare le esigenze finanziarie della Società sino all'omologa, inclusa la possibilità di contrarre un finanziamento di Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero), anche mediante l'emissione di un prestito obbligazionario, a condizioni coerenti - anche sotto il profilo delle garanzie -



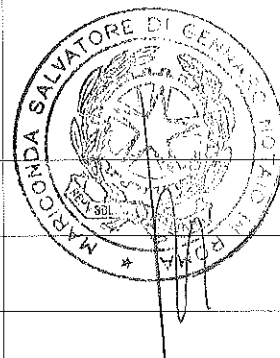
con quelle previste dal Piano Concordatario del 19 giugno 2019, così come successivamente integrato, ed ad un tasso di interesse annuo comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla legge (pari al 14,9625% alla data del decreto in questione); e (ii) con separato decreto ha inoltre ammesso Astaldi alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.

Alla luce di quanto precede, la Società oggi intende modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario in primo luogo al fine di consentire ulteriori emissioni di Titoli, in una o più *tranche*, per un importo complessivo fino ad un massimo di Euro 115.000.000,00 (centoquindicimilioni virgola zero zero) (la "**Seconda Emissione**"), dunque incrementando l'ammontare nominale complessivo massimo del Prestito Obbligazionario da Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero) fino ad un massimo di Euro 190.000.000,00 (centonovantamilioni virgola zero zero) (il "**Nuovo Ammontare Nominale Massimo**"), nonché apportare le ulteriori modifiche indicate nel prosieguo, ivi inclusa l'esclusione di talune garanzie originariamente previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario ma per il cui perfezionamento si siano verificati impedimenti di varia natura, e la concessione di ulteriori garanzie non originariamente previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario a garanzia delle obbligazioni della Società derivanti dall'intero Prestito Obbligazionario

per il Nuovo Ammontare Nominale Massimo.

Nel contesto della Seconda Emissione, la Società procederà altresì - ove legalmente e tecnicamente possibile - con l'estensione delle Garanzie Esistenti (come di seguito definite) a garanzia delle obbligazioni derivanti anche dalla Seconda Emissione e con la conferma di tali garanzie anche a favore di Illimity, in qualità di sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario (oltre che dell'Obbligazionista Unico, che sarà altresì sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario).

Subordinatamente alla legittima approvazione delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario (come di seguito definite) da parte della presente assemblea degli obbligazionisti mediante adozione della presente delibera, e dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese della Delibera del CdA, la Società potrà dunque, (senza che sia necessario un ulteriore consenso di volta in volta dei portatori delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario in circolazione) emettere i Titoli di cui alla Seconda Emissione, fino al raggiungimento del Nuovo Ammontare Nominale Massimo, in una o più *tranche*, entro l'11 febbraio 2020, fermo restando che le obbligazioni tempo per tempo in circolazione saranno tutte indistintamente assoggettate alla disciplina del Regolamento del Prestito Obbligazionario, come modificato *inter*



alia ai sensi della presente delibera, e saranno a tutti gli

effetti fungibili tra loro, costituendo un'unica serie di ob-

bligazioni, con medesimo codice ISIN. La Seconda Emissione

del Prestito Obbligazionario sarà altresì soggetta ad imposta

sostitutiva sui prestiti obbligazionari, ai sensi del combi-

nato disposto degli articoli 15 e ss. e 20-bis del D.P.R. n.

601 del 29 settembre 1973.

Il Presidente quindi specifica che le proposte di modifica al

Regolamento del Prestito Obbligazionario sono state preventi-

vamente fornite ed esaminate dall'Obbligazionista Unico e dal

Rappresentante Comune e sono state debitamente approvate dal

Consiglio di Amministrazione della Società mediante la Deli-

bera del CdA.

A questo punto, il Presidente espone come si propone di modi-

ficare i termini e condizioni essenziali del Prestito Obbli-

gazionario, come già discussi e concordati tra la Società,

l'Obbligazionista Unico e Illimity:

- Ammontare massimo in linea capitale: l'ammontare nominale

massimo complessivo sarà modificato da Euro 75.000.000,00

(settantacinquemilioni virgola zero zero) fino ad un massimo

di Euro 190.000.000,00 (centonovantamilioni virgola zero ze-

ro) e rimarrà rappresentato da titoli obbligazionari del va-

lore nominale minimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola

zero zero) cadauno;

- Denominazione: in considerazione della modifica dell'ammon-

tare nominale massimo e del saggio di interessi del Prestito

Obbligazionario, la denominazione dello stesso è modificata

da "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Ra-

te Notes due 12 February 2022" in "Up to Euro 190,000,000.00

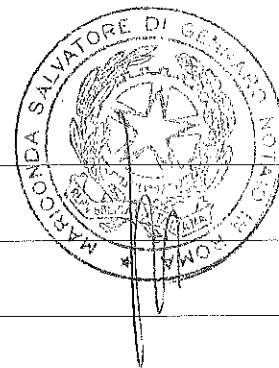
Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February

2022";

- Valuta: la valuta del Prestito Obbligazionario rimane Euro;

- Periodo di Emissione: i Titoli di cui alla Seconda Emissione potranno essere emessi, in una o più *tranche*, entro l'11 febbraio 2020;

- Destinatari: come per la Prima Emissione, i Titoli di cui alla Seconda Emissione sono destinati alla sottoscrizione e circolazione esclusivamente presso investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 58/1998, come implementato dall'articolo 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("**In-vestitori Professionali**") (con eccezione di quelli statunitensi e di altri Paesi in cui l'offerta dei Titoli non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili), in ogni caso con l'esclusione di qualsiasi modalità e destinatario che possano comportare l'assoggettamento dell'emissione alle disposizioni relative alle offerte al pubblico di strumenti finanziari, e si prevede che sa-



ranno sottoscritti in parte dall'Obbligazionista Unico ed in parte da Illimity (i "Nuovi Sottoscrittori");

- Tipo di Obbligazioni: come per la Prima Emissione, i Titoli di cui alla Seconda Emissione sono obbligazioni garantite, *super-senior*, non convertibili e non subordinate, da emettersi ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile;

- Taglio minimo dei Titoli: il taglio minimo di ciascun Titolo di cui al Prestito Obbligazionario rimane Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

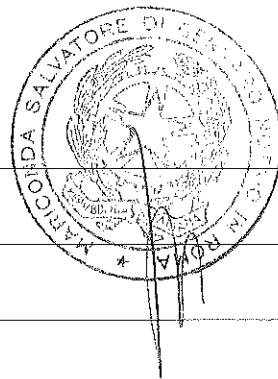
- Saggio di Interessi: la corresponsione di una parte degli interessi maturati ad ogni data di pagamento potrà ancora essere soggetta, alle condizioni e nei limiti indicati nel Regolamento del Prestito Obbligazionario, al meccanismo denominato *pay if you can*. Tuttavia il saggio di interessi è modificato così che, quanto alla parte "per cassa", il tasso di interesse applicato ai Titoli sarà pari all'Euribor per il relativo periodo di interesse (con soglia minima allo 0%) maggiorato del 9% (nove per cento) e, per la parte cd. *pay if you can*, sarà in misura fissa pari al 3% (tre per cento). In aggiunta, il Regolamento del Prestito Obbligazionario è modificato per eliminare l'obbligo a carico della Società di assicurare, su ciascun rimborso, a scadenza o anticipato, totale o parziale, una remunerazione minima sull'importo nominale dei Titoli rimborsato pari al 15,25%, pro rata per anno;

- Frequenza della Cedola: trimestrale;

- Prezzo di Emissione: il prezzo di emissione dei Titoli di cui alla Seconda Emissione sarà pari al 100% del valore nominale degli stessi;

- Commissioni: è prevista la corresponsione a favore dei Nuovi Sottoscrittori di una commissione di strutturazione: (i) pari ad un massimo di Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero) (oltre IVA e altri accessori, se applicabili), da corrisponderci, in più *tranche*, a favore di Beyond, e (ii) pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) (oltre IVA e altri accessori, se applicabili) da corrisponderci a favore di Illimity. Il Regolamento del Prestito Obbligazionario inoltre è modificato per eliminare l'obbligo a carico della Società di corrispondere le ulteriori commissioni originariamente previste;

- Durata / Scadenza / Rimborsi anticipati: la data di scadenza del Prestito Obbligazionario rimane il 12 febbraio 2022. Tuttavia, il Regolamento del Prestito è modificato al fine di prevedere il rimborso obbligatorio integrale del Prestito Obbligazionario: (i) alla data di erogazione di un finanziamento per cassa avente natura *revolving* che, ai sensi del Piano, è previsto sia concesso ad Astaldi, dopo il relativo aumento di capitale, da parte di un *pool* di banche, e (ii) decorsi 150 giorni dall'omologa del Piano Concordatario della Società. Il Regolamento del Prestito Obbligazionario è altresì modificato per prevedere che la Società possa eserci-



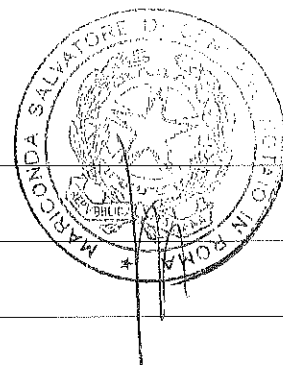
tare discrezionalmente una facoltà di rimborso anticipato, integrale o parziale, del Prestito Obbligazionario dopo il 30 settembre 2020. Invece, prima del 30 settembre 2020, Astaldi avrà la facoltà di proporre agli Obbligazionisti il rimborso anticipato (integrale ovvero, se parziale, per un ammontare minimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero)), con facoltà degli Obbligazionisti di accettare o meno tale proposta di rimborso, anche disgiuntamente tra loro.

Rimangono ferme le altre ipotesi di rimborso anticipato, sebbene con talune modifiche alle relative condizioni e modalità, in particolare:

(a) per quanto riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti a seguito di un evento di c.d. cambio di controllo sulla Società, o *change of control*, il Regolamento del Prestito Obbligazionario è modificato per escludere da tale ipotesi di rimborso anticipato l'ingresso di Salini Impregilo (ovvero delle sue controllate, controllanti o altre società controllate dalla sua controllante), nella compagine azionaria di Astaldi in sostanziale coerenza con il Piano;

(b) per quanto riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio c.d. *cash sweep*, ossia il rimborso anticipato obbligatorio al verificarsi di incassi a vario titolo da parte, tra l'altro, della Società ovvero di Astaldi Concessioni S.p.A. (derivanti, *inter alia*, da (x) da atti di disposizione

	dei beni oggetto di garanzia a favore degli Obbligazionisti	
	e/o relativi proventi assicurativi, (y) taluni ulteriori atti	
	di disposizione di beni di Astaldi e Astaldi Concessioni, e	
	(z) da apporti di capitale da parte degli attuali azionisti	
	ovvero di nuovi azionisti della Società - ad esclusione di	
	Salini Impregilo e delle sue controllate, controllanti o al-	
	tre società controllate dalla sua controllante, in sostanza-	
	le coerenza con il Piano - sotto forma di debito o di aumento	
	di capitale o di versamento in conto capitale, collettivamen-	
	te gli "Incassi Destinati al Rimborso" , che dovranno essere	
	incassati sui conti oggetto di pegno di Astaldi e/o Astaldi	
	Concessioni a seconda dei casi), il Regolamento del Prestito	
	Obbligazionario è modificato per prevedere che (A) taluni In-	
	cassi Destinati al Rimborso siano oggetto di rimborso antici-	
	pato obbligatorio del Prestito Obbligazionario al netto di	
	taluni costi, commissioni di vendita, e oneri fiscali indi-	
	retti nonché, ove applicabile, di quanto necessario per il	
	rimborso integrale dell'indebitamento finanziario della SPV	
	oggetto di dismissione o per il rimborso integrale dell'inde-	
	bitamento di Astaldi nei confronti di taluni soggetti, ad e-	
	sempio taluni creditori turchi, conformemente con quanto rap-	
	presentato nel Piano, come indicato esaurientemente nella nuo-	
	va versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario (di	
	cui copia finale è stata trasmessa con congruo anticipo	
	all'Obbligazionista Unico e al Rappresentante Comune ed è di-	



stribuita ai presenti); (B) gli Incassi Destinati al Rimborso di Astaldi Concessioni saranno oggetto di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario al netto degli importi necessari a garantire la continuità aziendale di Astaldi Concessioni inerente alla sola attività ordinaria nei 12 mesi successivi al relativo incasso (i.e. le somme necessarie per debiti scaduti o costi operativi che scadranno nel corso di tale periodo) e di quanto necessario per consentire ad Astaldi Concessioni di far fronte a taluni propri obblighi di pagamento, presenti o futuri, come dettagliatamente descritto nella nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario; e (C) che, in ogni caso, agli Incassi Destinati al Rimborso si applicherà una franchigia complessiva di importo pari a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni virgola zero zero) (la "Franchigia") affinché, fino a concorrenza della Franchigia, non sorga alcun obbligo di rimborso anticipato in capo alla Società (anche con riferimento ai proventi incassati da Astaldi Concessioni) in conseguenza degli Incassi Destinati al Rimborso. Inoltre, Astaldi dovrà, nel caso in cui un Incasso Destinato al Rimborso si verifichi prima del 30 settembre 2020, richiedere per iscritto agli obbligazionisti il consenso a non utilizzare i relativi proventi per il rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario, con facoltà degli obbligazionisti di accettare o meno tale richiesta, anche disgiuntamente tra loro. Nel caso in cui

tutti gli obbligazionisti abbiano accettato tale richiesta, i proventi così incassati e non destinati al rimborso anticipato saranno immediatamente liberati in favore di Astaldi e/o Astaldi Concessioni, a seconda del caso. Viceversa, nel caso in cui anche uno solo degli obbligazionisti non abbia accettato la richiesta, gli Incassi Destinati al Rimborso saranno destinati esclusivamente al rimborso anticipato degli obbligazionisti che non abbiano accettato la richiesta e, per la parte eccedente, immediatamente liberati in favore di Astaldi e/o Astaldi Concessioni, a seconda del caso. Infine, è previsto che eventuali Incassi Destinati al Rimborso derivanti dalla dismissione di beni destinati a confluire nel patrimonio destinato di Astaldi previsto nel Piano Concordatario non saranno oggetto di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario e resteranno depositati sui conti oggetto di pegno a favore degli Obbligazionisti fino al rimborso del Prestito Obbligazionario, quando saranno trasferiti sul conto del patrimonio destinato, fatti salvi i casi di "Enforcement Event" ai sensi del Regolamento del Prestito che legittimeranno gli Obbligazionisti ad escutere il pegno sul conto corrente anche con riferimento a tali proventi;

- Ammissione a negoziazione: come per la Prima Emissione, i Titoli di cui alla Seconda Emissione sono destinati all'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF" (già "Third Market") orga-



nizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2412, comma 5, del Codice Civile;

- Rimborso: il rimborso avverrà alla pari, in un'unica soluzione, alla scadenza del Prestito Obbligazionario (salvo i casi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio) e non più secondo il piano di ammortamento originariamente previsto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario (che contemplava 3 (tre) scadenze annuali di ammontare predeterminato);

- Forma: la forma dei Titoli del Prestito Obbligazionario rimane al portatore e dematerializzata ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo 58/1998, del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, e della "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento unico sul Post-Trading)" adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, come successivamente modificati e integrati;

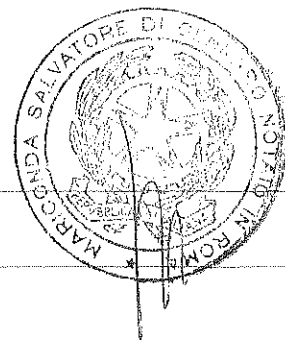
- Sistema di Gestione Accentrata: il sistema di gestione accentrata in relazione al Prestito Obbligazionario rimane Monte Titoli S.p.A.;

- Conti correnti: la Società provvederà alla chiusura dei conti correnti aperti presso Banca Finnat Euramerica S.p.A.

denominati "Deposit Account" e "Issue Account" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

In particolare, per quanto riguarda l'"Issue Account" la Società utilizzerà (e assoggetterà a pegno a favore dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario e/o del *Security Agent* (e eventualmente anche in qualità di rappresentante ex art. 2414-bis, comma 3, del Codice Civile)) un conto corrente già aperto presso Illimity; non sarà invece aperto un conto corrente corrispondente al "Deposit Account" (in quanto tale conto non sarà più necessario). Rimangono fermi gli altri conti correnti già aperti presso Banca Finnat Euramerica S.p.A. e già oggetto di pegno. Inoltre, la Società (e per quanto necessario anche la controllata Astaldi Concessioni) dovrà provvedere, ove necessario, all'apertura di conti correnti in diverse valute presso uno o più istituti che saranno poi oggetto di pegno a favore dei sottoscrittori e/o del *Security Agent* (e eventualmente anche in qualità di rappresentante ex art. 2414-bis, comma 3, del Codice Civile) nella misura in cui ciò sia necessario per incassare i proventi della vendita di concessioni in valute straniere, che saranno ceduti in garanzia e canalizzati su tali conti correnti;

- Garanzie a supporto del Prestito Obbligazionario: le obbligazioni di pagamento della Società derivanti dall'intero Prestito Obbligazionario (ivi inclusa la Seconda Emissione) saranno assistite:



(A) dalle garanzie di seguito indicate, già concesse da Astaldi e da talune sue controllate a garanzia della Prima Emissione del Prestito Obbligazionario (come meglio dettagliate anche nella delibera del Consiglio di Amministrazione di emissione del Prestito Obbligazionario, risultante da verbale a mio rogito in data 14 gennaio 2019 rep. n. 14751/9980, registrato ad Albano Laziale il 24 gennaio 2019 al n. 546) che - soltanto nella misura in cui ciò sia legalmente e tecnicamente possibile - potrebbero essere estese, modificate e confermate (ovvero rilasciate e ricostituite) al fine di garantire le obbligazioni derivanti anche dalla Seconda Emissione e dal contratto di sottoscrizione dei Titoli di cui alla Seconda Emissione e anche a favore di ciascuno dei Nuovi Sottoscrittori:

(i) n. 12 cessioni in garanzia (regolate dal diritto italiano) di crediti litigiosi o riserve tecniche derivanti da contratti per lavori pubblici, collaudati o non, eseguiti direttamente o indirettamente dalla Società nei confronti di controparti italiane, definiti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario quali "Avola Claim", "Carabinieri 1B Claim", "Carabinieri 2A Claim", "Carabinieri 2B Claim", "Blufi Claim", "SA-RC Claim", "Melito Claim", "Nicosia Claim", "Pasante Claim", "Amendola Claim", "Taranto Claim", "Afragola Claim";

(ii) n. 3 cessioni in garanzia (regolate dal diritto italia-

no) di crediti di titolarità di Astaldi derivanti da finanziamenti soci concessi, verso corrispettivo, a favore delle controllate Astaldi Canada Enterprises Inc. ("**Astaldi Canada Enterprises**") e Astaldi Concessioni S.p.A. ("**Astaldi Concessioni**") a valere sui proventi derivanti dalla Prima Emissione del Prestito Obbligazionario;

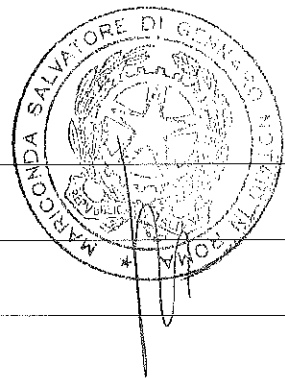
(iii) pegno (regolato dal diritto italiano) su conti correnti aperti dalla Società presso Banca Finnat Euramerica S.p.A. (diversi dall'originario "Issue Account" e dal "Deposit Account"), ove, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, saranno accreditati, *inter alia*, i proventi derivanti dai *claim* italiani ceduti in garanzia e da taluni altri *claim* esteri oggetto di cessione in garanzia a favore degli obbligazionisti, i proventi degli atti di disposizione degli altri beni oggetto di garanzia / mandati all'incasso a favore degli obbligazionisti e, in generale, i proventi destinati a rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario (i conti oggetto di pegno sono aperti in Euro e anche in altre valute straniere);

(iv) ipoteca di primo grado sostanziale sugli immobili della Società siti in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ed in Via Agrigento nn. 3/5, per un importo massimo garantito limitato ad Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero). Si precisa che, dal punto di vista tecnico, l'ipoteca attualmente esistente verrà cancellata e poi contestualmente

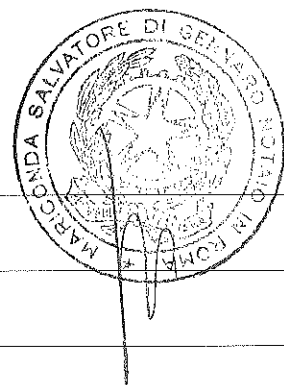
ricostituita a garanzia delle obbligazioni derivanti anche dalla Seconda Emissione e a favore di Illimity, in qualità di sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario, oltre che dell'Obbligazionista Unico (anche in qualità di sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario), fermo restando l'importo massimo garantito limitato ad Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero);

(v) mandato irrevocabile all'incasso (regolato dalla legge italiana), aggiuntivo rispetto alle ulteriori garanzie su claim esteri ovvero concesso con riferimento a taluni claim italiani o esteri previsti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario e non ceduti in garanzia agli obbligazionisti ovvero pignati a favore di questi ultimi (ad esempio "Equitix Proceeds", "Carabinieri 1A Claim" e "SA.T Claim" e, per l'estero, "Orastie-Sibiu Claim", "Metro 5 Finishing Claim", "MC Claim", "S8 Wisniewo Claim", "S5 Poznan Claim" "S8 Jezewo Claim" e "Turkish Claim", tutti come definiti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario), con il quale è stato conferito agli obbligazionisti ed al Security Agent il diritto ad incassare tali claim a seguito del verificarsi di un evento di escussione (definito quale "Enforcement Event" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario);

(vi) mandato irrevocabile all'incasso (regolato dalla legge italiana) concesso dalla controllata Romairport S.r.l., con



	cui è stato conferito agli obbligazionisti ed al Security Agent il diritto a incassare i <i>claim</i> definiti "Romairport Claim" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario a seguito del verificarsi di un evento di escussione (definito quale "Enforcement Event" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario);	
	(vii) pegno (denominato "Registered pledge" e retto dalla legge polacca) su crediti litigiosi vantati dalla Società e derivanti da contratti per lavori pubblici nei confronti di controparti polacche, avente ad oggetto i <i>claim</i> denominati "Krakow Claim" e "Warsaw-Lodz Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;	
	(viii) n. 4 pegni (denominati "Mortgage" e regolati dalla legge rumena) su crediti litigiosi vantati dalla Società e derivanti da contratti per lavori pubblici nei confronti di controparti rumene, aventi ad oggetto i <i>claim</i> denominati "CFR Claim", "Metro 4 Claim", "Metro 5 Structures - Claim 1" e "Metro 5 Structures - Claim 2" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;	
	(ix) pegno (denominato "Mortgage" e regolato dalla legge rumena) su conti correnti aperti dalla Società presso Banca Transilvania, ove, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, saranno accreditati i proventi derivanti dai <i>claim</i> rumeni oggetto di pegno (i conti pignati sono aperti in RON ed Euro);	



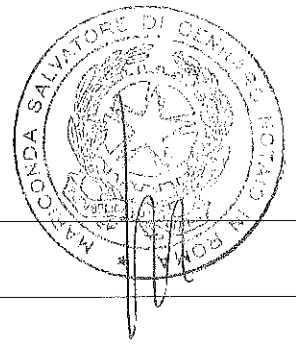
(x) pegno (denominato "Mortgage" e regolato dalla legge rumena) su crediti litigiosi vantati dalla controllata Romairport S.r.l. verso una controparte rumena, avente ad oggetto il *claim* denominato "Romairport Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;

(xi) pegno (denominato "Mortgage" e regolato dalla legge rumena) su conti correnti aperti da Romairport S.r.l. presso Banca Transilvania, ove, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, saranno accreditati i proventi derivanti dai *claim* di Romairport S.r.l. oggetto di pegno (i conti oggetto di pegno sono aperti in RON, Euro e USD;

(xii) pegno (regolato dalla legge cilena) su crediti litigiosi vantati da Astaldi, derivanti da contratti per lavori pubblici nei confronti di una controparte cilena, avente ad oggetto il *claim* denominato "Chilean Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario (che sarà esteso e confermato come descritto *supra* soltanto ove legalmente e tecnicamente possibile);

(xiii) pegno (regolato dalla legge cilena) su conto corrente aperto dalla Società presso Banco de Chile, ove, in base alle previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario, saranno accreditati i proventi derivanti dai *claim* cileni di titolarità della Società oggetto di pegno (che sarà esteso e confermato come descritto *supra* soltanto ove legalmente e tecnicamente possibile);

	(xiv) impegno (cd. "Promise", regolato dal diritto algerino)	
	a cedere in garanzia la porzione in Euro di taluni crediti	
	litigiosi vantati da Astaldi nei confronti di una controparte	
	algerina (denominati "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret	
	Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario)	
	quando si verificheranno le condizioni ivi previste. Tale im-	
	pegno era già stato assunto nei confronti dei Sottoscrittori	
	Iniziali e di King Street. Si rende ora necessario sottoscri-	
	vere un atto di risoluzione del precedente atto di impegno e	
	un nuovo atto di impegno verso l'Obbligazionista Unico e Il-	
	limity (in qualità di sottoscrittore di una porzione della	
	Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario) a garanzia	
	dell'intero Prestito Obbligazionario);	
	(xv) n. 2 pegni (regolati dalla legge italiana) su conti cor-	
	renti aperti dalla Società presso Cariparma S.p.A. e BNP Pa-	
	ribas, Milan branch, ove saranno accreditati i proventi (in	
	Euro) derivanti dai <i>claim</i> algerini oggetto della promessa di	
	cessione in garanzia;	
	(xvi) tra le garanzie personali già concesse a garanzia della	
	Prima Emissione del Prestito Obbligazionario sono presenti	
	anche le garanzie autonome a prima richiesta concesse da A-	
	staldi Concessioni e Astaldi Canada Enterprises a seguito	
	della concessione di finanziamenti soci fruttiferi da parte	
	della Società a valere sui proventi della Prima Emissione. La	
	garanzia concessa da Astaldi Canada continuerà a garantire le	



obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario (ivi inclusi i Titoli della Seconda Emissione) ma sarà escutibile solo entro il limite di quanto trasferito al garante a valere sui proventi - esclusivamente - della Prima Emissione. La nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario prevedrà, invece, la liberazione irrevocabile e incondizionata della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Astaldi Concessioni, fermo restando che la liberazione avverrà solo una volta che sarà stato concesso il pegno di primo grado sulle azioni di Astaldi Concessioni favore degli obbligazionisti (su cui si veda *infra*);

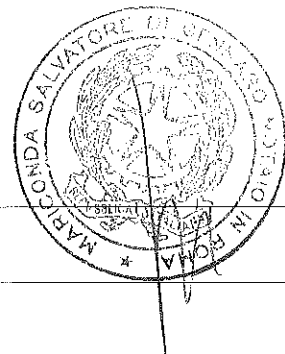
(le garanzie elencate sub (A), collettivamente, le "**Garanzie Esistenti**");

(B) dalle seguenti ulteriori garanzie che saranno concesse, *inter alia*, dalla Società o da Astaldi Concessioni a favore dei portatori del Prestito Obbligazionario:

(i) pegno sul conto corrente aperto (ovvero da aprirsi) da Astaldi, che costituirà il nuovo "Issue Account" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario e pegni su eventuali ulteriori conti correnti da aprirsi in valuta diversa dall'Euro, ove tali conti fossero necessari per l'incasso dei proventi delle dismissioni di beni corrisposti in valuta straniera;

(ii) pegno su conti aperti (ovvero da aprirsi) da Astaldi Concessioni, (anche in valuta diversa dall'Euro) su cui ver-

	rebbero accreditati i proventi (anche in valuta straniera)	
	derivanti dagli incassi dei crediti relativi alle SPV (come	
	di seguito definite) che saranno ceduti in garanzia da parte	
	di Astaldi Concessioni a favore degli obbligazionisti (su cui	
	si veda il paragrafo (iii) <i>infra</i>) ovvero gli ulteriori incas-	
	si derivanti dalle dismissioni di beni di proprietà di Astal-	
	di Concessioni;	
	(iii) cessioni <i>pro solvendo</i> in garanzia, con impegno alla ca-	
	nalizzazione sui conti, rispettivamente, di Astaldi ed Astal-	
	di Concessioni oggetto di pegno,	
	1) da parte di Astaldi, dei crediti derivanti:	
	a. dalla dismissione, in qualsiasi forma effettuata, a terzi:	
	(x) delle partecipazioni detenute da Astaldi nelle entità ti-	
	tolari delle concessioni in Turchia (i.e. Terzo Ponte sul Bo-	
	sforo, Etlik e Autostrada GOI) (le "SPV Astaldi"); e/o (y)	
	dei crediti (presenti e futuri) da finanziamenti soci vantati	
	da Astaldi nei confronti delle SPV Astaldi;	
	b. dai finanziamenti soci concessi da Astaldi in favore di A-	
	staldi Concessioni a valere sui proventi derivanti dal Finan-	
	ziamento Ponte (come di seguito definito) fino alla emissione	
	della prima Tranche della Seconda Emissione;	
	c. dagli ulteriori finanziamenti soci di Astaldi in favore di	
	Astaldi Concessioni (anche con proventi non derivanti dal	
	Prestito Obbligazionario) concessi anche successivamente alla	
	emissione della prima Tranche della Seconda Emissione;	



d. da qualsiasi finanziamento soci concesso con i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario dalla Società a società controllate o collegate (fermo restando che la nuova versione del Regolamento del Prestito prevedrà che l'obbligo di cedere i suddetti crediti in garanzia non sorga in capo ad Astaldi ove tale cessione non sia consentita ai sensi della relativa legge applicabile ovvero di accordi contrattuali con parti terze, incluse, per esempio clausole di "negative pledge" ovvero ove il finanziamento soci sia concesso a favore di controllate costituite con altri soci nella forma di SPV, ovvero a favore di joint venture o consorzi incaricati dell'esecuzione di specifici progetti);

2) da parte di Astaldi Concessioni, dei crediti derivanti:

a. dalla dismissione, in qualsiasi forma effettuata, a terzi:

(x) delle partecipazioni detenute da Astaldi Concessioni nelle entità titolari di talune concessioni in Turchia (i.e. Entlik) e in Cile (i.e. Aeroporto di Santiago) (le "SPV Astaldi Concessioni" e, congiuntamente alle SPV Astaldi, le "SPV"));

e/o (y) dei crediti (presenti e futuri) da finanziamenti soci vantati da Astaldi Concessioni nei confronti delle SPV Astaldi Concessioni;

(iv) pegno di primo grado concesso dalla Società sul 100% del capitale sociale di Astaldi Concessioni;

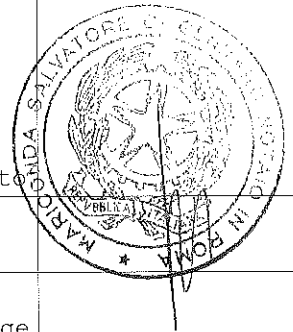
(v) cessione in garanzia di crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte italiana, avente ad oggetto il

claim denominato "Valle Isclero Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario; la garanzia (che sarà regolata dal diritto italiano) sarà concessa subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Roma (già richiesta dalla Società con istanza in data 12 marzo 2019);

(vi) pegno regolato dal diritto rumeno (c.d. "mortgage") su crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte rumena, avente ad oggetto il *claim* denominato "Arad Oradea Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario; la garanzia (che sarà regolata dal diritto rumeno) sarà concessa subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Roma (già richiesta dalla Società con istanza in data 12 marzo 2019);

(vii) pegno regolato dal diritto rumeno (c.d. "Mortgage") su crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte rumena, avente ad oggetto il *claim* denominato "Basarab Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;

(viii) cessione in garanzia (regolata dal diritto algerino) della porzione in Euro dei crediti litigiosi vantati da Astaldi nei confronti di una controparte algerina, denominati "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, già oggetto dell'atto di impegno (cd. "Promise") a cedere di cui al punto (A)(xiv); la garanzia sarà concessa in futuro quando si verificheranno



le condizioni previste nell'atto di impegno e nel Regolamento del Prestito Obbligazionario;

(ix) mandato irrevocabile all'incasso (regolato dalla legge italiana), con il quale sarà conferito agli obbligazionisti ed al Security Agent il diritto ad incassare i crediti vantati da Astaldi Concessioni nei confronti dell'entità titolare delle concessioni in Cile relative all'Ospedale Felix Bulnes a seguito del verificarsi di un evento di escussione (definito quale "Enforcement Event" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario);

(x) ulteriori garanzie personali rilasciate da parte di talune società controllate da Astaldi (diverse da Astaldi Construction Corporation, NBI S.p.A., Romairport S.r.l. e da quelle che hanno già concesso una garanzia personale a favore degli obbligazionisti) nei limiti di quanto ad esse trasferito dai proventi derivanti dalla Seconda Emissione (fermo restando che la nuova versione del Regolamento del Prestito prevedrà che l'obbligo di costituire la garanzia non sorgerà ove la concessione di tale garanzia non sia consentita ai sensi della relativa legge applicabile ovvero di accordi contrattuali con parti terze e/o ove la società controllata sia una SPV costituita con altri soci ovvero una joint venture o un consorzio);

(xi) le eventuali ulteriori garanzie (reali o personali) che siano concordate in buona fede dalla Società e gli obbliga-

zionisti;

(le garanzie elencate sub lett. (B) da concedersi da parte di

Astaldi, le "Nuove Garanzie" e, congiuntamente alle Garanzie

Esistenti, le "Garanzie").

Si precisa che una parte degli asset oggetto di garanzia ai

sensi dei punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono sono -

alla data odierna - già assoggettati a garanzia in favore di

Illimity, a garanzia del Finanziamento Ponte (come definito e

dettagliato nel prosieguo) e che tali garanzie verranno libe-

rate solo successivamente al rimborso del Finanziamento Ponte

(le "Garanzie Illimity"). Dunque, la nuova versione del Rego-

lamento del Prestito Obbligazionario prevedrà che le Garanzie

Illimity saranno costituite subito dopo la risoluzione e can-

cellazione di quelle esistenti;

- Garanzie escluse: si evidenzia che a garanzia delle obbli-

gazioni derivanti dalla Prima Emissione del Prestito Obbliga-

zionario da Euro 75.000.000,00 (settancinquemilioni virgola

zero zero), ai sensi delle previsioni originarie del Regola-

mento del Prestito Obbligazionario era previsto che la So-

cietà concedesse talune garanzie che invece, in base a quanto

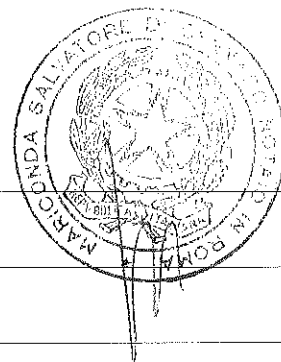
previsto nelle Proposte di Modifica del Regolamento del Pre-

stito Obbligazionario (come di seguito definite), sono state

escluse dal *security package* relativo al Prestito Obbligazio-

nario. I relativi atti di garanzia erano stati in certi casi

sottoscritti ma le relative garanzie non perfezionate mentre



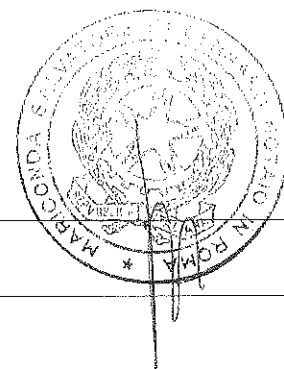
in altri casi le garanzie non erano state proprio concesse.

Nello specifico, si tratta (i) delle garanzie su crediti litigiosi vantati dalla Società verso controparti rumene, aventi ad oggetto i *claim* denominati "Orastie-Sibiu Claim", "Metro 5 Finishing Claim" e "MC Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario (garanzia mai concessa), (ii) del pegno (regolato dal diritto turco, concesso ma non ancora perfezionato) su crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte turca, avente ad oggetto i *claim* denominati "Turkish Claims" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario e della relativa procura retta dal diritto italiano, conferita dalla Società per il perfezionamento del pegno al verificarsi di un evento di escussione; (iii) delle cessioni in garanzia di crediti vantati dalla Società verso controparti italiane, aventi ad oggetto il *claim* denominato "SA.T. Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario e i crediti denominati "Equitix Proceeds" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario (entrambe le garanzie non sono mai state concesse); e (iv) del pegno (denominato "Registered pledge", concesso e non perfezionato) su crediti litigiosi vantati dalla Società nei confronti di una controparte polacca, avente ad oggetto i *claim* denominati, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario, "S8 Wisniewo Claim", "S5 Poznan Claim" e "S8 Jezewo Claim" e relativo "Side Agree-

ment" volto a disciplinare le modalità di perfezionamento della garanzia. Pertanto, i *claim* di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) non saranno oggetto di garanzia reale a favore degli obbligazionisti, fermo restando che permarranno in capo alla Società degli obblighi di canalizzazione dei relativi proventi su conti correnti pignati a favore degli obbligazionisti. In aggiunta, come rappresentato *supra*, la nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario prevedrà anche la liberazione irrevocabile e incondizionata della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Astaldi Concessioni una volta che sarà stato concesso il pegno di primo grado sulle azioni di Astaldi Concessioni favore degli obbligazionisti (le garanzie descritte sub (i), (ii), (iii) e (iv) e la garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Astaldi Concessioni, le "**Garanzie Escluse**");

- Legge applicabile: la legge applicabile al Prestito Obbligazionario rimane la legge italiana. È attualmente previsto che le Garanzie che assistono il Prestito Obbligazionario siano regolate, a seconda dei casi, dalla legge italiana o dalle rispettive leggi locali;

- Ulteriori modifiche di dettaglio al Regolamento del Prestito Obbligazionario: sono state concordate tra la Società e i Nuovi Sottoscrittori talune ulteriori modifiche di dettaglio al Regolamento del Prestito Obbligazionario - come esautivamente specificate nella nuova versione del Regolamento



del Prestito Obbligazionario in lingua inglese, di cui copia finale è stata già trasmessa con congruo anticipo all'Obbligazionista Unico e al Rappresentante Comune e adesso distribuita ai presenti - tra cui, *inter alia*, le modifiche necessarie per un adeguamento delle previsioni in materia di presidi di *governance* del Prestito Obbligazionario, inclusa la modifica, eventualmente anche al rialzo, delle maggioranze necessarie per apportare modifiche in relazione al Prestito Obbligazionario come saranno descritte nella nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario, nonché le modifiche necessarie per un adeguamento delle previsioni in materia di (i) dichiarazioni e garanzie rese da parte della Società nei confronti dei portatori dei Titoli, (ii) impegni di fare e di non fare in capo alla Società e (iii) specifici meccanismi di tutela dei portatori dei Titoli a fronte del verificarsi di taluni eventi (c.d. eventi di *default*) potenzialmente pregiudizievoli per le loro ragioni di credito, incluse le maggioranze necessarie per attivare tali meccanismi di tutela, in ogni caso al fine di tenere conto delle mutate circostanze in cui versa la Società nonché delle vicende che hanno interessato e interesseranno la Società nel prossimo futuro (tra le quali, la scissione di Astaldi Concessioni, la costituzione di un patrimonio destinato *ex articolo 2447-bis* del Codice Civile, l'aumento di capitale di Astaldi e l'ingresso di Salini Impregilo nella compagine azionaria della

Società, tutti come previsti dal Piano Concordatario), e anche al fine di riflettere nel Regolamento del Prestito Obbligazionario talune previsioni già negoziate con Illimity nel Contratto di Finanziamento (come di seguito definito). Inoltre, anche al fine di tenere conto delle mutate circostanze in cui versa la Società, sono state concordate talune modifiche agli impegni di natura informativa e finanziaria nei confronti dei portatori dei Titoli, inclusa l'eliminazione dell'obbligo in capo alla Società di detenere su un conto corrente con funzione di riserva un ammontare che sia pari in ogni momento alla porzione c.d. cash di interessi a valere sul Prestito Obbligazionario per la durata di un anno;

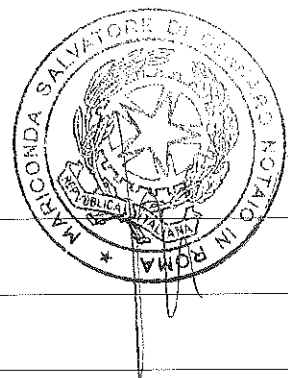
(collettivamente, le "Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario").

Il Prestito Obbligazionario, inclusa la Seconda Emissione, costituisce un debito prededucibile ex art. 111 L.F..

Il Presidente dichiara infine che tutte le suddette modifiche non comportano novazione del rapporto originario, che proseguirà pertanto con carattere di continuità.

Il Presidente procede, quindi, ricordando che l'assemblea degli obbligazionisti è ora riunita per deliberare ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, numero 2), del Codice Civile le Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario.

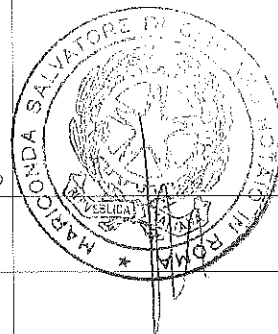
Il Presidente prosegue osservando che le suddette Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario, qualora e una volta



approvate dalla presente assemblea degli obbligazionisti, saranno oggetto di un accordo di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario (denominato *Amendment Agreement to the terms and conditions of the Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022*) da sottoscrivere tra la Società, da un lato, e l'Obbligazionista Unico ed il Rappresentante Comune, dall'altro, contenente quale *Schedule A* la nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario (l'"**Accordo di Modifica**"), di cui copia finale in lingua inglese è stata già trasmessa con congruo anticipo a all'Obbligazionista Unico ed al Rappresentante Comune ed è stata distribuita ai presenti, e che la Società dovrà altresì sottoscrivere con il Paying and Calculation Agent un nuovo accordo, integralmente sostitutivo del *Paying and Calculation Agency Agreement*, denominato *Amended and Restated Paying and Calculation Agency Agreement* (l'"**Amended and Restated Paying and Calculation Agency Agreement**"), modificato anche fine di estendere la nomina del *Paying and Calculation Agent* anche con riferimento alla Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario e contenente quale *Annex A* la nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario, nonché dovrà procedere alla predisposizione di ogni avviso e/o comunicato necessario al fine di fornire idonea informativa al mercato in relazione alla tenuta e risultati della presente assemblea degli obbligazionisti chia-

mata a deliberare sulle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario, nelle forme e nei modi richiesti dalla Borsa di Vienna nonché dalle vigenti disposizioni di legge (tra le quali, *inter alia*, il Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato c.d. MAR). Inoltre, la Società dovrà sottoscrivere ogni contratto, documento e atto relativo alla conferma ed estensione (e, ove applicabile, alla ricostituzione) delle Garanzie Esistenti (secondo quanto rappresentato in narrativa), alla costituzione ed al perfezionamento delle Nuove Garanzie che la Società rilascerà a favore dei sottoscrittori dei Titoli nonché ad ogni futura ricognizione, modifica, cancellazione, riduzione e/o rilascio e risoluzione integrale o parziale e/o atto connesso e consequenziale relativi alle Garanzie Esistenti, alle Nuove Garanzie ed alle Garanzie Escluse (i "Documenti di Garanzia").

Il Presidente prosegue precisando che, subordinatamente alla legittima approvazione delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario da parte della presente assemblea degli obbligazionisti e dell'iscrizione della Delibera del CdA nel competente registro delle imprese, la Società potrà procedere alla Seconda Emissione, in una o più tranches (le "Tranche"), senza che sia necessario un ulteriore consenso di volta in volta dei portatori delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario in circolazione, fino al raggiungimento del Nuovo Ammontare Nominale Massimo, quindi per massimi Euro



115.000.000,00 (centoquindicimilioni virgola zero zero) entro

l'11 febbraio 2020.

I Titoli di cui alla Seconda Emissione saranno a tutti gli effetti fungibili, costituendo un'unica serie di obbligazioni, con medesimo codice ISIN, tra essi e con i Titoli di cui alla Prima Emissione del Prestito Obbligazionario per Euro 75.000.000,00 (settancinquemilioni virgola zero zero) e tutti indistintamente assoggettati alla disciplina del Regolamento del Prestito Obbligazionario, come modificato ai sensi della presente delibera, della Delibera del CdA, dell'Accordo di Modifica e dell'Amended and Restated Paying and Calculation Agency Agreement, contenente i nuovi termini e condizioni del Prestito Obbligazionario.

Terminata l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

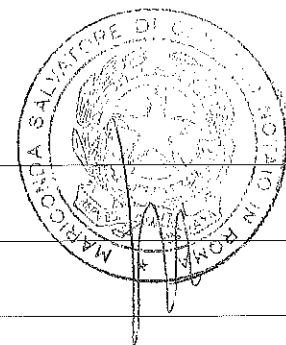
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda preliminarmente che, in data 15 luglio 2019, la Società aveva ricevuto da parte di Illimity una c.d. *commitment letter* (successivamente modificata e integrata) con la quale quest'ultima confermava, *inter alia*, al fine di evitare che durante il periodo necessario a perfezionare l'emissione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario l'attività di impresa della Società potesse subire pregiudi-

zi, la propria disponibilità a supportare la Società anche nelle more di tale emissione mediante la concessione di un finanziamento "ponte", fruttifero, garantito e prededucibile ai sensi dell'articolo 182-*quinquies*, primo comma, L.F. (il "Finanziamento Ponte").

La Società e Illimity sottoscrivevano dunque il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento Ponte in data 2 agosto 2019 (il "Contratto di Finanziamento"), con efficacia condizionata alla previa autorizzazione ex articolo 182-*quinquies* L.F. da parte del Tribunale di Roma, poi effettivamente ottenuta con decreto del 5 agosto 2019, ed erogazione in ogni caso condizionata all'ottenimento dei necessari consensi ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario (di cui si dirà più avanti). Successivamente, in data 3 ottobre 2019, la Società e Illimity hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Finanziamento al fine, *inter alia*, di modificare il periodo di disponibilità del Finanziamento Ponte e di escludere talune garanzie dal relativo *security package*.

Si precisa che il Regolamento del Prestito Obbligazionario conteneva una serie di previsioni - tra cui le condizioni 7.5 (*Financial Indebtedness*) e 7.3 (*Negative Pledge*) che prevedevano stringenti restrizioni alla possibilità di Astaldi a contrarre ulteriore indebitamento e alla possibilità di Astaldi e Astaldi Concessioni di costituire garanzie - incom-



patibili con l'erogazione del Finanziamento Ponte. Pertanto, si rendeva necessario, al fine di ottenere l'effettiva erogazione del Finanziamento Ponte e la costituzione del relativo pacchetto di garanzie senza violare le previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario, che gli obbligazionisti pro tempore prestassero il loro consenso alla implementazione dell'operazione. A tal fine, in data 3 ottobre 2019, la Società provvedeva a richiedere al Rappresentante Comune e all'Obbligazionista Unico, mediante una c.d. *Letter of Request of Consents*, il consenso alla legittima sottoscrizione ed erogazione del Finanziamento Ponte e della connessa documentazione finanziaria, ivi incluso il pacchetto di garanzie, e la conseguente rinuncia a far valere talune previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario in funzione di tale sottoscrizione ed erogazione. Tale consenso veniva concesso, in pari data, mediante sottoscrizione da parte dell'Obbligazionista Unico e del Rappresentante Comune di una lettera di risposta alla c.d. *Letter of Request of Consents* del 3 ottobre 2019 (il "**Waiver Illimity**"). Pertanto, a seguito dell'ottenimento del Waiver Illimity, in data 3 ottobre 2019, la Società e Illimity sottoscrivevano l'accordo modificativo del Contratto di Finanziamento suddetto e, successivamente, il Finanziamento Ponte veniva erogato a favore della Società. Il Presidente, dunque, prosegue dichiarando che l'assemblea è oggi chiamata a ratificare il Waiver Illimity.

Terminata l'illustrazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e

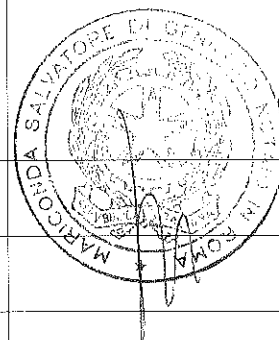
invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo e ultimo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda preliminarmente che, in data 12 febbraio 2019, i Sottoscrittori Iniziali procedevano alla sottoscrizione di due lettere di nomina di Wilmington Trust SP Services (London) Limited quale rappresentante per le garanzie ai sensi dell'art. 2414-bis, comma 3, del Codice Civile (c.d. *Security Agent*, il "**Rappresentante per le Garanzie**") e quale Rappresentante Comune, come indicato nel testo originale del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Inoltre, in data 30 luglio 2019, si teneva in forma totalitaria l'assemblea degli obbligazionisti che, mediante deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 2415, come risultante da verbale a mio rogito in data 30 luglio 2019 rep. n. 15468/10436, meglio sopra citato, nominava Wilmington Trust SP Services (London) Limited quale Rappresentante Comune degli obbligazionisti ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile per tre esercizi consecutivi, determinandone il relativo compenso ai sensi dell'articolo 2417, comma 3 del Codice Civile.

Successivamente, in data 3 ottobre 2019, l'Obbligazionista U-



nico procedeva alla sottoscrizione di due lettere di nomina di Wilmington Trust SP Services (London) Limited quale Rappresentante per le Garanzie e quale Rappresentante Comune.

Il Presidente, dunque, prosegue dichiarando che, per quanto occorrer possa, l'assemblea è oggi chiamata a ratificare ulteriormente la nomina del Rappresentante Comune e del Rappresentante per le Garanzie.

Terminata l'illustrazione del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione e dà lettura della proposta di delibera sui punti all'ordine del giorno in parte straordinaria, di cui si riporta qui di seguito il testo integrale:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", codice ISIN IT0005359267 (il "**Prestito Obbligazionario**"), soggetto ad imposta sostitutiva sui prestiti obbligazionari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e ss. e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (giusta opzione esercitata nella relativa delibera di emissione), esaminate le Propo-

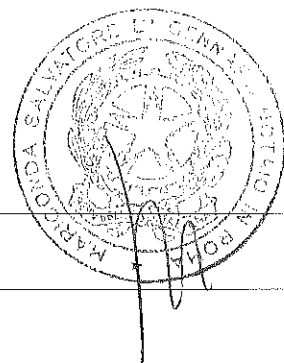
ste di Modifica del Prestito Obbligazionario approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e preso atto di quanto esposto dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare e accettare le Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario, come deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 21 novembre 2019, risultante da verbale a mio rogito in pari data rep.n. 15892/10693, registrato ad Albano Laziale in data 22 novembre 2019 al n. 17890 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data odierna e come risultanti dal nuovo testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario, contenente evidenza delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario, trasmesso con congruo anticipo a tutti gli Obbligazionisti e distribuito ai presenti, e, nello specifico:

- Ammontare massimo in linea capitale: l'ammontare nominale massimo complessivo sarà modificato da Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero) fino ad un massimo di Euro 190.000.000,00 (centonovantamilioni virgola zero zero) e rimarrà rappresentato da titoli obbligazionari del valore nominale minimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) cadauno;

- Denominazione: in considerazione della modifica dell'ammontare nominale massimo e del saggio di interessi del Prestito Obbligazionario, la denominazione dello stesso è modificata



da "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022" in "Up to Euro 190,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022";

- Valuta: la valuta del Prestito Obbligazionario rimane Euro;

- Periodo di Emissione: i Titoli di cui alla Seconda Emissione potranno essere emessi, in una o più tranches, entro l'11 febbraio 2020;

- Destinatari: come per la Prima Emissione, i Titoli di cui alla Seconda Emissione sono destinati alla sottoscrizione e circolazione esclusivamente presso investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 58/1998, come implementato dall'articolo 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Investitori Professionali") (con eccezione di quelli statunitensi e di altri Paesi in cui l'offerta dei Titoli non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili), in ogni caso con l'esclusione di qualsiasi modalità e destinatario che possano comportare l'assoggettamento dell'emissione alle disposizioni relative alle offerte al pubblico di strumenti finanziari, e si prevede che saranno sottoscritti in parte dall'Obbligazionista Unico ed in parte da Illimity (i "Nuovi Sottoscrittori");

- Tipo di Obbligazioni: come per la Prima Emissione, i Titoli

di cui alla Seconda Emissione sono obbligazioni garantite,

super-senior, non convertibili e non subordinate, da emetter-

si ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile;

- Taglio minimo dei Titoli: il taglio minimo di ciascun Tito-

lo di cui al Prestito Obbligazionario rimane Euro 100.000,00

(centomila virgola zero zero);

- Saggio di Interessi: la corresponsione di una parte de-

gli interessi maturati ad ogni data di pagamento potrà ancora

essere soggetta, alle condizioni e nei limiti indicati nel

Regolamento del Prestito Obbligazionario, al meccanismo deno-

minato pay if you can. Tuttavia il saggio di interessi è mo-

dificato così che, quanto alla parte "per cassa", il tasso di

interesse applicato ai Titoli sarà pari all'Euribor per il

relativo periodo di interesse (con soglia minima allo 0%)

maggiorato del 9% (nove per cento) e, per la parte cd. pay if

you can, sarà in misura fissa pari al 3% (tre per cento). In

aggiunta, il Regolamento del Prestito Obbligazionario è modi-

ficato per eliminare l'obbligo a carico della Società di as-

sicurare, su ciascun rimborso, a scadenza o anticipato, tota-

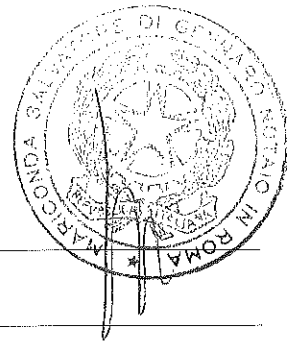
le o parziale, una remunerazione minima sull'importo nominale

dei Titoli rimborsato pari al 15,25%, pro rata per anno;

- Frequenza della Cedola: trimestrale;

- Prezzo di Emissione: il prezzo di emissione dei Titoli

di cui alla Seconda Emissione sarà pari al 100% del valore



nominale degli stessi;

- Commissioni: è prevista la corresponsione a favore dei Nuovi Sottoscrittori di una commissione di strutturazione: (i) pari ad un massimo di Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero) (oltre IVA e altri accessori, se applicabili) da corrispondersi, in più tranche, a favore di Beyond, e (ii) pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) (oltre IVA e altri accessori, se applicabili) da corrispondersi a favore di Illimity. Il Regolamento del Prestito Obbligazionario inoltre è modificato per eliminare l'obbligo a carico della Società di corrispondere le ulteriori commissioni originariamente previste;

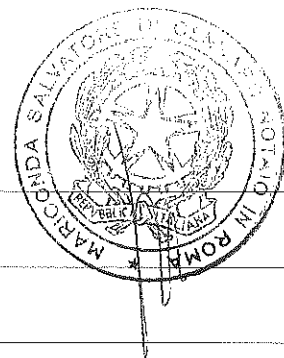
- Durata / Scadenza / Rimborsi anticipati: la data di scadenza del Prestito Obbligazionario rimane il 12 febbraio 2022. Tuttavia, il Regolamento del Prestito è modificato al fine di prevedere il rimborso obbligatorio integrale del Prestito Obbligazionario: (i) alla data di erogazione di un finanziamento per cassa avente natura revolving che, ai sensi del Piano, è previsto sia concesso ad Astaldi, dopo il relativo aumento di capitale, da parte di un pool di banche, e (ii) decorsi 150 giorni dall'omologa del Piano Concordatario della Società. Il Regolamento del Prestito Obbligazionario è altresì modificato per prevedere che la Società possa esercitare discrezionalmente una facoltà di rimborso anticipato, integrale o parziale, del Prestito Obbligazionario dopo il 30

settembre 2020. Invece, prima del 30 settembre 2020, Astaldi avrà la facoltà di proporre agli Obbligazionisti il rimborso anticipato (integrale ovvero, se parziale, per un ammontare minimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero)), con facoltà degli Obbligazionisti di accettare o meno tale proposta di rimborso, anche disgiuntamente tra loro.

Rimangono ferme le altre ipotesi di rimborso anticipato, sebbene con talune modifiche alle relative condizioni e modalità, in particolare:

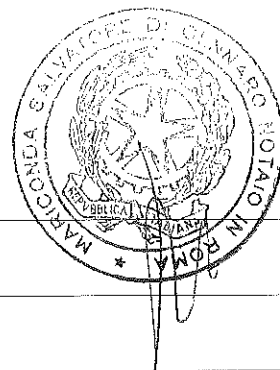
(a) per quanto riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti a seguito di un evento di c.d. cambio di controllo sulla Società, o change of control, il Regolamento del Prestito Obbligazionario è modificato per escludere da tale ipotesi di rimborso anticipato l'ingresso di Salini Impregilo (ovvero delle sue controllate, controllanti o altre società controllate dalla sua controllante), nella compagine azionaria di Astaldi in sostanziale coerenza con il Piano;

(b) per quanto riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio c.d. cash sweep, ossia il rimborso anticipato obbligatorio al verificarsi di incassi a vario titolo da parte, tra l'altro, della Società ovvero di Astaldi Concessioni S.p.A. (derivanti, inter alia, da (x) da atti di disposizione dei beni oggetto di garanzia a favore degli Obbligazionisti e/o relativi proventi assicurativi, (y) taluni ulteriori atti



di disposizione di beni di Astaldi e Astaldi Concessioni, e
(z) da apporti di capitale da parte degli attuali azionisti
ovvero di nuovi azionisti della Società - ad esclusione di
Salini Impregilo e delle sue controllate, controllanti o al-
tre società controllate dalla sua controllante, in sostanza-
le coerenza con il Piano - sotto forma di debito o di aumento
di capitale o di versamento in conto capitale, collettivamen-
te gli "Incassi Destinati al Rimborso", che dovranno essere
incassati sui conti oggetto di pegno di Astaldi e/o Astaldi
Concessioni a seconda dei casi), il Regolamento del Prestito
Obbligazionario è modificato per prevedere che (A) taluni In-
cassi Destinati al Rimborso siano oggetto di rimborso antici-
pato obbligatorio del Prestito Obbligazionario al netto di
taluni costi, commissioni di vendita, e oneri fiscali indi-
retti nonché, ove applicabile, di quanto necessario per il
rimborso integrale dell'indebitamento finanziario della SPV
oggetto di dismissione o per il rimborso integrale dell'inde-
bitamento di Astaldi nei confronti di taluni soggetti, ad e-
sempio taluni creditori turchi, conformemente con quanto rap-
presentato nel Piano, come indicato esaustivamente nella nuo-
va versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario (di
cui copia finale è stata trasmessa con congruo anticipo
all'Obbligazionista Unico e al Rappresentante Comune ed è di-
stribuita ai presenti); (B) gli Incassi Destinati al Rimborso
di Astaldi Concessioni saranno oggetto di rimborso anticipato

obbligatorio del Prestito Obbligazionario al netto degli im-
 porti necessari a garantire la continuità aziendale di Astal-
 di Concessioni inerente alla sola attività ordinaria nei 12
 mesi successivi al relativo incasso (i.e. le somme necessarie
 per debiti scaduti o costi operativi che scadranno nel corso
 di tale periodo) e di quanto necessario per consentire ad A-
 staldi Concessioni di far fronte a taluni propri obblighi di
 pagamento, presenti o futuri, come dettagliatamente descritto
 nella nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazio-
 nario; e (C) che, in ogni caso, agli Incassi Destinati al
 Rimborso si applicherà una franchigia complessiva di importo
 pari a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni virgola zero ze-
 ro) (la "**Franchigia**") affinché, fino a concorrenza della
 Franchigia, non sorga alcun obbligo di rimborso anticipato in
 capo alla Società (anche con riferimento ai proventi incassa-
 ti da Astaldi Concessioni) in conseguenza degli Incassi De-
 stinati al Rimborso. Inoltre, Astaldi dovrà, nel caso in cui
 un Incasso Destinato al Rimborso si verifichi prima del 30
 settembre 2020, richiedere per iscritto agli obbligazionisti
 il consenso a non utilizzare i relativi proventi per il rim-
 borso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario,
 con facoltà degli obbligazionisti di accettare o meno tale
 richiesta, anche disgiuntamente tra loro. Nel caso in cui
 tutti gli obbligazionisti abbiano accettato tale richiesta, i
 proventi così incassati e non destinati al rimborso anticipa-



to saranno immediatamente liberati in favore di Astaldi e/o Astaldi Concessioni, a seconda del caso. Viceversa, nel caso in cui anche uno solo degli obbligazionisti non abbia accettato la richiesta, gli Incassi Destinati al Rimborso saranno destinati esclusivamente al rimborso anticipato degli obbligazionisti che non abbiano accettato la richiesta e, per la parte eccedente, immediatamente liberati in favore di Astaldi e/o Astaldi Concessioni, a seconda del caso. Infine, è previsto che eventuali Incassi Destinati al Rimborso derivanti dalla dismissione di beni destinati a confluire nel patrimonio destinato di Astaldi previsto nel Piano Concordatario non saranno oggetto di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario e resteranno depositati sui conti oggetto di pegno a favore degli Obbligazionisti fino al rimborso del Prestito Obbligazionario, quando saranno trasferiti sul conto del patrimonio destinato, fatti salvi i casi di "Enforcement Event" ai sensi del Regolamento del Prestito che legittimeranno gli Obbligazionisti ad escutere il pegno sul conto corrente anche con riferimento a tali proventi;

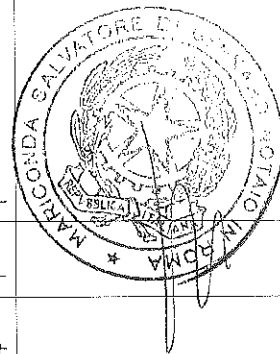
- Ammissione a negoziazione: come per la Prima Emissione, i Titoli di cui alla Seconda Emissione sono destinati all'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF" (già "Third Market") organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2412, comma 5, del Codice Civile;

- Rimborso: il rimborso avverrà alla pari, in un'unica soluzione, alla scadenza del Prestito Obbligazionario (salvo i casi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio) e non più secondo il piano di ammortamento originariamente previsto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario (che contemplava 3 (tre) scadenze annuali di ammontare predeterminato);

- Forma: la forma dei Titoli del Prestito Obbligazionario rimane al portatore e dematerializzata ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo 58/1998, del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, e della "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento unico sul Post-Trading)" adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, come successivamente modificati e integrati;

- Sistema di Gestione Accentrata: il sistema di gestione accentrata in relazione al Prestito Obbligazionario rimane Monte Titoli S.p.A.;

- Conti correnti: la Società provvederà alla chiusura dei conti correnti aperti presso Banca Finnat Euramerica S.p.A. denominati "Deposit Account" e "Issue Account" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario.



In particolare, per quanto riguarda l'"Issue Account" la Società utilizzerà (e assoggetterà a pegno a favore dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario e/o del Security Agent (e eventualmente anche in qualità di rappresentante ex art. 2414-bis, comma 3, del Codice Civile)) un conto corrente già aperto presso Illimity; non sarà invece aperto un conto corrente corrispondente al "Deposit Account" (in quanto tale conto non sarà più necessario). Rimangono fermi gli altri conti correnti già aperti presso Banca Finnat Euramerica S.p.A. e già oggetto di pegno. Inoltre, la Società (e per quanto necessario anche la controllata Astaldi Concessioni) dovrà provvedere, ove necessario, all'apertura di conti correnti in diverse valute presso uno o più istituti che saranno poi oggetto di pegno a favore dei sottoscrittori e/o del Security Agent (e eventualmente anche in qualità di rappresentante ex art. 2414-bis, comma 3, del Codice Civile) nella misura in cui ciò sia necessario per incassare i proventi della vendita di concessioni in valute straniere, che saranno ceduti in garanzia e canalizzati su tali conti correnti;

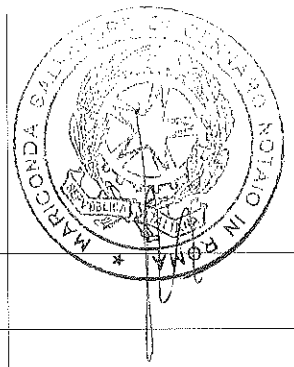
- Garanzie a supporto del Prestito Obbligazionario: le obbligazioni di pagamento della Società derivanti dall'intero Prestito Obbligazionario (ivi inclusa la Seconda Emissione) saranno assistite:

(A) dalle garanzie di seguito indicate, già concesse da Astaldi e da talune sue controllate a garanzia della Prima E-

missione del Prestito Obbligazionario (come meglio dettagliate anche nella delibera del Consiglio di Amministrazione di emissione del Prestito Obbligazionario, risultante da verbale a rogito del Notaio Salvatore Mariconda in data 14 gennaio 2019 rep. n. 14751/9980, registrato ad Albano Laziale il 24 gennaio 2019 al n. 546) che - soltanto nella misura in cui ciò sia legalmente e tecnicamente possibile - potrebbero essere estese, modificate e confermate (ovvero rilasciate e ricostituite) al fine di garantire le obbligazioni derivanti anche dalla Seconda Emissione e dal contratto di sottoscrizione dei Titoli di cui alla Seconda Emissione e anche a favore di ciascuno dei Nuovi Sottoscrittori:

(i) n. 12 cessioni in garanzia (regolate dal diritto italiano) di crediti litigiosi o riserve tecniche derivanti da contratti per lavori pubblici, collaudati o non, eseguiti direttamente o indirettamente dalla Società nei confronti di controparti italiane, definiti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario quali "Avola Claim", "Carabinieri 1B Claim", "Carabinieri 2A Claim", "Carabinieri 2B Claim", "Blufi Claim", "SA-RC Claim", "Melito Claim", "Nicosia Claim", "Passante Claim", "Amendola Claim", "Taranto Claim", "Afragola Claim";

(ii) n. 3 cessioni in garanzia (regolate dal diritto italiano) di crediti di titolarità di Astaldi derivanti da finanziamenti soci concessi, verso corrispettivo, a favore delle



controllate Astaldi Canada Enterprises Inc. ("Astaldi Canada Enterprises") e Astaldi Concessioni S.p.A. ("Astaldi Concessioni") a valere sui proventi derivanti dalla Prima Emissione del Prestito Obbligazionario;

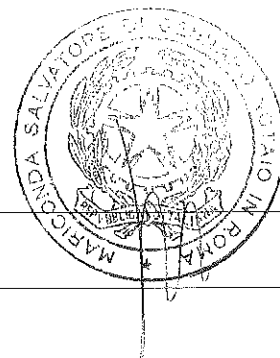
(iii) pegno (regolato dal diritto italiano) su conti correnti aperti dalla Società presso Banca Finnat Euramerica S.p.A. (diversi dall'originario "Issue Account" e dal "Deposit Account"), ove, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, saranno accreditati, inter alia, i proventi derivanti dai claim italiani ceduti in garanzia e da taluni altri claim esteri oggetto di cessione in garanzia a favore degli obbligazionisti, i proventi degli atti di disposizione degli altri beni oggetto di garanzia / mandati all'incasso a favore degli obbligazionisti e, in generale, i proventi destinati a rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario (i conti oggetto di pegno sono aperti in Euro e anche in altre valute straniere);

(iv) ipoteca di primo grado sostanziale sugli immobili della Società siti in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ed in Via Agrigento nn. 3/5, per un importo massimo garantito limitato ad Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero). Si precisa che, dal punto di vista tecnico, l'ipoteca attualmente esistente verrà cancellata e poi contestualmente ricostituita a garanzia delle obbligazioni derivanti anche dalla Seconda Emissione e a favore di Illimity, in qualità di

sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario, oltre che dell'Obbligazionista Unico (anche in qualità di sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario), fermo restando l'importo massimo garantito limitato ad Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero);

(v) mandato irrevocabile all'incasso (regolato dalla legge italiana), aggiuntivo rispetto alle ulteriori garanzie su claim esteri ovvero concesso con riferimento a taluni claim italiani o esteri previsti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario e non ceduti in garanzia agli obbligazionisti ovvero pignati a favore di questi ultimi (ad esempio "Equitix Proceeds", "Carabinieri 1A Claim" e "SA.T Claim" e, per l'estero, "Orastie-Sibiu Claim", "Metro 5 Finishing Claim", "MC Claim", "S8 Wisniewo Claim", "S5 Poznan Claim" "S8 Jezewo Claim" e "Turkish Claim", tutti come definiti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario), con il quale è stato conferito agli obbligazionisti ed al Security Agent il diritto ad incassare tali claim a seguito del verificarsi di un evento di escussione (definito quale "Enforcement Event" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario);

(vi) mandato irrevocabile all'incasso (regolato dalla legge italiana) concesso dalla controllata Romairport S.r.l., con cui è stato conferito agli obbligazionisti ed al Security Agent il diritto a incassare i claim definiti "Romairport



Claim" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario a seguito

del verificarsi di un evento di escussione (definito quale

"Enforcement Event" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario);

(vii) pegno (denominato "Registered pledge" e retto dalla legge polacca) su crediti litigiosi vantati dalla Società e derivanti da contratti per lavori pubblici nei confronti di controparti polacche, avente ad oggetto i claim denominati

"Krakow Claim" e "Warsaw-Lodz Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;

(viii) n. 4 pegni (denominati "Mortgage" e regolati dalla legge rumena) su crediti litigiosi vantati dalla Società e derivanti da contratti per lavori pubblici nei confronti di controparti rumene, aventi ad oggetto i claim denominati "CFR Claim", "Metro 4 Claim", "Metro 5 Structures - Claim 1" e "Metro 5 Structures - Claim 2" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;

(ix) pegno (denominato "Mortgage" e regolato dalla legge rumena) su conti correnti aperti dalla Società presso Banca Transilvania, ove, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, saranno accreditati i proventi derivanti dai claim rumeni oggetto di pegno (i conti pignati sono aperti in RON ed Euro);

(x) pegno (denominato "Mortgage" e regolato dalla legge rumena) su crediti litigiosi vantati dalla controllata Romair-

port S.r.l. verso una controparte rumena, avente ad oggetto

il claim denominato "Romairport Claim" ai sensi del Regola-

mento del Prestito Obbligazionario;

(xi) pegno (denominato "Mortgage" e regolato dalla legge ru-

mena) su conti correnti aperti da Romairport S.r.l. presso

Banca Transilvania, ove, ai sensi del Regolamento del Presti-

to Obbligazionario, saranno accreditati i proventi derivanti

dai claim di Romairport S.r.l. oggetto di pegno (i conti og-

getto di pegno sono aperti in RON, Euro e USD;

(xii) pegno (regolato dalla legge cilena) su crediti

litigiosi vantati da Astaldi, derivanti da contratti per la-

vori pubblici nei confronti di una controparte cilena, avente

ad oggetto il claim denominato "Chilean Claim" ai sensi del

Regolamento del Prestito Obbligazionario (che sarà esteso e

confermato come descritto supra soltanto ove legalmente e

tecnicamente possibile);

(xiii) pegno (regolato dalla legge cilena) su conto cor-

rente aperto dalla Società presso Banco de Chile, ove, in ba-

se alle previsioni del Regolamento del Prestito Obbligaziona-

rio, saranno accreditati i proventi derivanti dai claim cile-

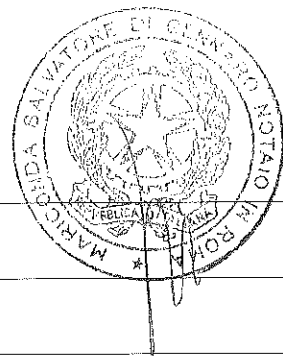
ni di titolarità della Società oggetto di pegno (che sarà e-

steso e confermato come descritto supra soltanto ove legal-

mente e tecnicamente possibile);

(xiv) impegno (cd. "Promise", regolato dal diritto algerino)

a cedere in garanzia la porzione in Euro di taluni crediti



litigiosi vantati da Astaldi nei confronti di una controparte algerina (denominati "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario) quando si verificheranno le condizioni ivi previste. Tale impegno era già stato assunto nei confronti dei Sottoscrittori Iniziali e di King Street. Si rende ora necessario sottoscrivere un atto di risoluzione del precedente atto di impegno e un nuovo atto di impegno verso l'Obbligazionista Unico e Il-limity (in qualità di sottoscrittore di una porzione della Seconda Emissione del Prestito Obbligazionario) a garanzia dell'intero Prestito Obbligazionario);

(xv) n. 2 pegni (regolati dalla legge italiana) su conti correnti aperti dalla Società presso Cariparma S.p.A. e BNP Paribas, Milan branch, ove saranno accreditati i proventi (in Euro) derivanti dai claim algerini oggetto della promessa di cessione in garanzia;

(xvi) tra le garanzie personali già concesse a garanzia della Prima Emissione del Prestito Obbligazionario sono presenti anche le garanzie autonome a prima richiesta concesse da Astaldi Concessioni e Astaldi Canada Enterprises a seguito della concessione di finanziamenti soci fruttiferi da parte della Società a valere sui proventi della Prima Emissione. La garanzia concessa da Astaldi Canada continuerà a garantire le obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario (ivi inclusi i Titoli della Seconda Emissione) ma sarà escutibile

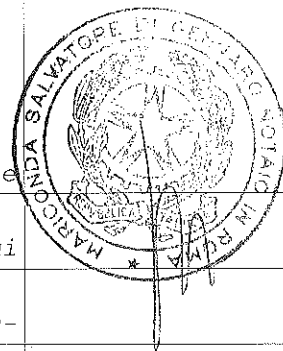
solo entro il limite di quanto trasferito al garante a valere sui proventi - esclusivamente - della Prima Emissione. La nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario prevedrà, invece, la liberazione irrevocabile e incondizionata della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Astaldi Concessioni, fermo restando che la liberazione avverrà solo una volta che sarà stato concesso il pegno di primo grado sulle azioni di Astaldi Concessioni favore degli obbligazionisti (su cui si veda infra);

(le garanzie elencate sub (A), collettivamente, le **"Garanzie Esistenti"**);

(B) dalle seguenti ulteriori garanzie che saranno concesse, inter alia, dalla Società o da Astaldi Concessioni a favore dei portatori del Prestito Obbligazionario:

(i) pegno sul conto corrente aperto (ovvero da aprirsi) da Astaldi, che costituirà il nuovo "Issue Account" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario e pegni su eventuali ulteriori conti correnti da aprirsi in valuta diversa dall'Euro, ove tali conti fossero necessari per l'incasso dei proventi delle dismissioni di beni corrisposti in valuta straniera;

(ii) pegno su conti aperti (ovvero da aprirsi) da Astaldi Concessioni, (anche in valuta diversa dall'Euro) su cui verrebbero accreditati i proventi (anche in valuta straniera) derivanti dagli incassi dei crediti relativi alle SPV (come



di seguito definite) che saranno ceduti in garanzia da parte di Astaldi Concessioni a favore degli obbligazionisti (su cui si veda il paragrafo (iii) infra) ovvero gli ulteriori incassi derivanti dalle dismissioni di beni di proprietà di Astaldi Concessioni;

(iii) cessioni pro solvendo in garanzia, con impegno alla canalizzazione sui conti, rispettivamente, di Astaldi ed Astaldi Concessioni oggetto di pegno,

1) da parte di Astaldi, dei crediti derivanti:

a. dalla dismissione, in qualsiasi forma effettuata, a terzi: (x) delle partecipazioni detenute da Astaldi nelle entità titolari delle concessioni in Turchia (i.e. Terzo Ponte sul Bosforo, Etlik e Autostrada GOI) (le "SPV Astaldi"); e/o (y) dei crediti (presenti e futuri) da finanziamenti soci vantati da Astaldi nei confronti delle SPV Astaldi;

b. dai finanziamenti soci concessi da Astaldi in favore di Astaldi Concessioni a valere sui proventi derivanti dal Finanziamento Ponte fino alla emissione della prima Tranche della Seconda Emissione;

c. dagli ulteriori finanziamenti soci di Astaldi in favore di Astaldi Concessioni (anche con proventi non derivanti dal Prestito Obbligazionario) concessi anche successivamente alla emissione della prima Tranche della Seconda Emissione;

d. da qualsiasi finanziamento soci concesso con i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario dalla Società a so-

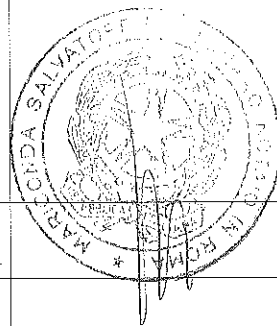
cietà controllate o collegate (fermo restando che la nuova versione del Regolamento del Prestito prevedrà che l'obbligo di cedere i suddetti crediti in garanzia non sorga in capo ad Astaldi ove tale cessione non sia consentita ai sensi della relativa legge applicabile ovvero di accordi contrattuali con parti terze, incluse, per esempio clausole di "negative pledge" ovvero ove il finanziamento soci sia concesso a favore di controllate costituite con altri soci nella forma di SPV, ovvero a favore di joint venture o consorzi incaricati dell'esecuzione di specifici progetti);

2) da parte di Astaldi Concessioni, dei crediti derivanti:

a. dalla dismissione, in qualsiasi forma effettuata, a terzi: (x) delle partecipazioni detenute da Astaldi Concessioni nelle entità titolari di talune concessioni in Turchia (i.e. Etlik) e in Cile (i.e. Aeroporto di Santiago) (le "SPV Astaldi Concessioni" e, congiuntamente alle SPV Astaldi, le "SPV")); e/o (y) dei crediti (presenti e futuri) da finanziamenti soci vantati da Astaldi Concessioni nei confronti delle SPV Astaldi Concessioni;

(iv) pegno di primo grado concesso dalla Società sul 100% del capitale sociale di Astaldi Concessioni;

(v) cessione in garanzia di crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte italiana, avente ad oggetto il claim denominato "Valle Isclero Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario; la garanzia (che sarà re-



golata dal diritto italiano) sarà concessa subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Roma (già richiesta dalla Società con istanza in data 12 marzo 2019);

(vi) pegno regolato dal diritto rumeno (c.d. "mortgage") su crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte rumena, avente ad oggetto il claim denominato "Arad Oradea Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario; la garanzia (che sarà regolata dal diritto rumeno) sarà concessa subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Roma (già richiesta dalla Società con istanza in data 12 marzo 2019);

(vii) pegno regolato dal diritto rumeno (c.d. "Mortgage") su crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte rumena, avente ad oggetto il claim denominato "Basarab Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;

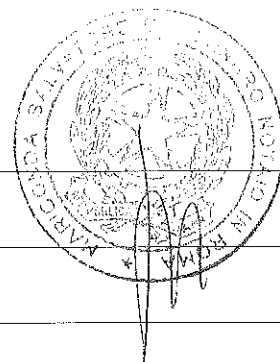
(viii) cessione in garanzia (regolata dal diritto algerino) della porzione in Euro dei crediti litigiosi vantati da Astaldi nei confronti di una controparte algerina, denominati "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, già oggetto dell'atto di impegno (cd. "Promise") a cedere di cui al punto (A)(xiv); la garanzia sarà concessa in futuro quando si verificheranno le condizioni previste nell'atto di impegno e nel Regolamento del Prestito Obbligazionario;

(ix) mandato irrevocabile all'incasso (regolato dalla legge italiana), con il quale sarà conferito agli obbligazionisti ed al Security Agent il diritto ad incassare i crediti vantati da Astaldi Concessioni nei confronti dell'entità titolare delle concessioni in Cile relative all'Ospedale Felix Bulnes a seguito del verificarsi di un evento di escussione (definito quale "Enforcement Event" nel Regolamento del Prestito Obbligazionario);

(x) ulteriori garanzie personali rilasciate da parte di talune società controllate da Astaldi (diverse da Astaldi Construction Corporation, NBI S.p.A., Romairport S.r.l. e da quelle che hanno già concesso una garanzia personale a favore degli obbligazionisti) nei limiti di quanto ad esse trasferito dai proventi derivanti dalla Seconda Emissione (fermo restando che la nuova versione del Regolamento del Prestito prevedrà che l'obbligo di costituire la garanzia non sorgerà ove la concessione di tale garanzia non sia consentita ai sensi della relativa legge applicabile ovvero di accordi contrattuali con parti terze e/o ove la società controllata sia una SPV costituita con altri soci ovvero una joint venture o un consorzio);

(xi) le eventuali ulteriori garanzie (reali o personali) che siano concordate in buona fede dalla Società e gli obbligazionisti;

(le garanzie elencate sub lett. (B) da concedersi da parte di



Astaldi, le "Nuove Garanzie" e, congiuntamente alle Garanzie Esistenti, le "Garanzie").

Si precisa che una parte degli asset oggetto di garanzia ai sensi dei punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono sono - alla data odierna - già assoggettati a garanzia in favore di Illimity, a garanzia del Finanziamento Ponte (come definito e dettagliato nel prosieguo) e che tali garanzie verranno liberate solo successivamente al rimborso del Finanziamento Ponte (le "Garanzie Illimity"). Dunque, la nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario prevedrà che le Garanzie Illimity saranno costituite subito dopo la risoluzione e cancellazione di quelle esistenti;

- Garanzie escluse: si evidenzia che a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla Prima Emissione del Prestito Obbligazionario da Euro 75.000.000,00 (settancinquemilioni virgola zero zero), ai sensi delle previsioni originarie del Regolamento del Prestito Obbligazionario era previsto che la Società concedesse talune garanzie che invece, in base a quanto previsto nelle Proposte di Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario (come di seguito definite), sono state escluse dal security package relativo al Prestito Obbligazionario. I relativi atti di garanzia erano stati in certi casi sottoscritti ma le relative garanzie non perfezionate mentre in altri casi le garanzie non erano state proprio concesse. Nello specifico, si tratta (i) delle garanzie su crediti li-

tigiosi vantati dalla Società verso controparti rumene, aventi ad oggetto i claim denominati "Orastie-Sibiu Claim", "Metro 5 Finishing Claim" e "MC Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario (garanzia mai concessa), (ii) del pegno (regolato dal diritto turco, concesso ma non ancora perfezionato) su crediti litigiosi vantati dalla Società verso una controparte turca, avente ad oggetto i claim denominati "Turkish Claims" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario e della relativa procura retta dal diritto italiano, conferita dalla Società per il perfezionamento del pegno al verificarsi di un evento di escussione; (iii) delle cessioni in garanzia di crediti vantati dalla Società verso controparti italiane, aventi ad oggetto il claim denominato "SA.T. Claim" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario e i crediti denominati "Equitix Proceeds" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario (entrambe le garanzie non sono mai state concesse); e (iv) del pegno (denominato "Registered pledge", concesso e non perfezionato) su crediti litigiosi vantati dalla Società nei confronti di una controparte polacca, avente ad oggetto i claim denominati, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario originario, "S8 Wisniewo Claim", "S5 Poznan Claim" e "S8 Jezewo Claim" e relativo "Side Agreement" volto a disciplinare le modalità di perfezionamento della garanzia. Pertanto, i claim di cui ai punti (i), (ii),

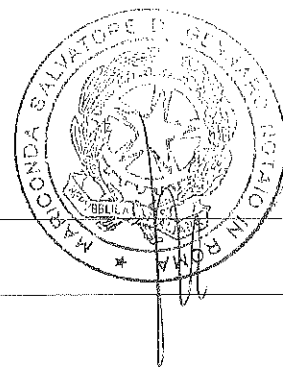


(iii) e (iv) non saranno oggetto di garanzia reale a favore degli obbligazionisti, fermo restando che permarranno in capo alla Società degli obblighi di canalizzazione dei relativi proventi su conti correnti pegnati a favore degli obbligazionisti. In aggiunta, come rappresentato supra, la nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario prevedrà anche la liberazione irrevocabile e incondizionata della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Astaldi Concessioni una volta che sarà stato concesso il pegno di primo grado sulle azioni di Astaldi Concessioni favore degli obbligazionisti (le garanzie descritte sub (i), (ii), (iii) e (iv) e la garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Astaldi Concessioni, le "Garanzie Escluse");

- Legge applicabile: la legge applicabile al Prestito Obbligazionario rimane la legge italiana. È attualmente previsto che le Garanzie che assistono il Prestito Obbligazionario siano regolate, a seconda dei casi, dalla legge italiana o dalle rispettive leggi locali;

- Ulteriori modifiche di dettaglio al Regolamento del Prestito Obbligazionario: sono state concordate tra la Società e i Nuovi Sottoscrittori talune ulteriori modifiche di dettaglio al Regolamento del Prestito Obbligazionario - come esautivamente specificate nella nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario in lingua inglese, di cui copia finale è stata già trasmessa con congruo anticipo all'Obbli-

gazionista Unico e al Rappresentante Comune e adesso distribuita ai presenti - tra cui, inter alia, le modifiche necessarie per un adeguamento delle previsioni in materia di presidi di governance del Prestito Obbligazionario, inclusa la modifica, eventualmente anche al rialzo, delle maggioranze necessarie per apportare modifiche in relazione al Prestito Obbligazionario come saranno descritte nella nuova versione del Regolamento del Prestito Obbligazionario, nonché le modifiche necessarie per un adeguamento delle previsioni in materia di (i) dichiarazioni e garanzie rese da parte della Società nei confronti dei portatori dei Titoli, (ii) impegni di fare e di non fare in capo alla Società e (iii) specifici meccanismi di tutela dei portatori dei Titoli a fronte del verificarsi di taluni eventi (c.d. eventi di default) potenzialmente pregiudizievoli per le loro ragioni di credito, incluse le maggioranze necessarie per attivare tali meccanismi di tutela, in ogni caso al fine di tenere conto delle mutate circostanze in cui versa la Società nonché delle vicende che hanno interessato e interesseranno la Società nel prossimo futuro (tra le quali, la scissione di Astaldi Concessioni, la costituzione di un patrimonio destinato ex articolo 2447-bis del Codice Civile, l'aumento di capitale di Astaldi e l'ingresso di Salini Impregilo nella compagine azionaria della Società, tutti come previsti dal Piano Concordatario), e anche al fine di riflettere nel Regolamento del Prestito Obbli-



gazionario talune previsioni già negoziate con Illimity nel

Contratto di Finanziamento. Inoltre, anche al fine di tenere

conto delle mutate circostanze in cui versa la Società, sono

state concordate talune modifiche agli impegni di natura in-

formativa e finanziaria nei confronti dei portatori dei Tito-

li, inclusa l'eliminazione dell'obbligo in capo alla Società

di detenere su un conto corrente con funzione di riserva un

ammontare che sia pari in ogni momento alla porzione c.d.

cash di interessi a valere sul Prestito Obbligazionario per

la durata di un anno;

(collettivamente, le "Proposte di Modifica del Prestito Ob-

bligazionario");

2) di acconsentire alla liberazione irrevocabile e incondi-

zionata della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata

da Astaldi Concessioni S.p.A. a garanzia delle obbligazioni

derivanti dal Prestito Obbligazionario una volta che la So-

cietà avrà concesso agli obbligazionisti il pegno sulle azio-

ni di Astaldi Concessioni descritto in narrativa (e previsto

tra le Nuove Garanzie);

3) di ratificare l'operato del Rappresentante Comune in rela-

zione alla firma del Waiver Illimity;

4) di confermare la nomina di Wilmington Trust SP Services

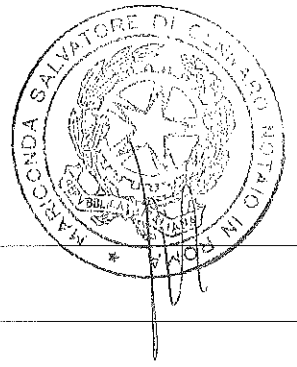
(London) Limited quale rappresentante comune degli obbliga-

zionisti per tre esercizi a partire dal 12 febbraio 2019

(Prima Data di Emissione del Prestito Obbligazionario) ai

sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile e quale
rappresentante per le garanzie ai sensi dell'art. 2414-bis,
comma 3, del Codice Civile;

5) di conferire a Wilmington Trust SP Services (London) Limited, per conto di tutti gli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario e nelle sue qualità di Rappresentante Comune, Rappresentante per le Garanzie e mandatario con rappresentanza con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere (i) per dare attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, incluso, in via esemplificativa e non esaustiva, il potere di sottoscrivere, anche in nome e per conto degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario, l'Accordo di Modifica e ogni altro eventuale atto di modifica della documentazione contrattuale relativa al Prestito Obbligazionario, sottoscrivere i Documenti di Garanzia, nonché ogni altro atto, accordo, contratto, documento, certificato e/o atto e/o formalità necessario, strumentale, opportuno e/o utile e/o comunque connesso e/o collegato alla negoziazione, definizione, costituzione, perfezionamento ed esecuzione delle Nuove Garanzie (anche se non espressamente menzionato nella presente delibera) ovvero alla conferma ed estensione delle Garanzie Esistenti, nonché ad ogni futura ricognizione, conferma, modifica, cancellazione, riduzione e/o rilascio e risoluzione integrale o parziale e/o atto connesso e/o consequenziale relativi alle Garanzie Esistenti, alle Nuove Garanzie ed alle



Garanzie Escluse, (ii) ad espletare le formalità richieste

dalla legge e ad apportare alla deliberazione adottata ogni

modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che

si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni

Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e (iii) in

genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa e-

secuzione della deliberazione stessa, anche ove qui non pre-

visto, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, a ti-

tolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare,

concordare, sottoscrivere e formalizzare qualsiasi altro ac-

cordo, atto, documento e/o contratto ritenuto necessario, u-

tile, opportuno e/o conseguente a quanto sopra deliberato e

di effettuare qualsiasi azione che sia ritenuta utile, oppor-

tuna e/o necessaria in relazione a quanto sopra deliberato,

il tutto con promessa di rato e valido e senza che mai possa

essere eccepito che gli stessi non abbiano i poteri e che

stiano eccedendo nell'utilizzo degli stessi."

Prima di dar luogo alla votazione, comunica che i presenti

sono invariati.

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di cui so-

pra, ed invita l'obbligazionista a dichiarare ad alta voce

nome ed espressione di voto al fine di consentire la regi-

strazione del proprio voto.

Il Presidente accerta che l'Assemblea, con voto favorevole

dell'unico obbligazionista espresso a voce, approva la proposta sopra riportata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente riunione essendo le ore 15,35.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su ventuno fogli per pagine ottanta e fin qui della ottantunesima.

F.ti: Paolo ASTALDI

Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato ^a A... all'atto n. 15.925/10.717



Custody Holdings										Report ID ICUS016	
By Security - Details by status											
2011/15											
78817 - BEYOND SRL CUSTODY											
ISIN	Description	Ccy	Inc	Ccy	Status	Loc	Reg	Traded Shares/Par	Settled Shares/Par	Pending Receive Shares / Par	Pending Deliver Shares/Par
IT000539287	ASTALIX SPA 0.00	EUR	IT	AVAILABLE	MTT	MTT	MTT	75,000,000.0000	75,000,000.0000		
TOTAL BY UNITS - 78817 - BEYOND SRL CUSTODY									75,000,000.0000		
TOTAL BY AMORTIZED FACE - 78817 - BEYOND SRL CUSTODY									0.0000		

V. Adm



SHORICON

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 28 NOVEMBRE 2018

Sebastiano Mericonde
Nota

